

Gazzetta ufficiale

L 284

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

56° anno
26 ottobre 2013

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi** 1
- ★ **Regolamento (UE) n. 1043/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, recante divieto di pesca della molva nelle acque UE e nelle acque internazionali della zona V per le navi battenti bandiera francese** 10
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1044/2013 della Commissione, del 25 ottobre 2013, che modifica l'allegato IV del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda il modello di certificato veterinario per le partite di api regine e bombi regine ⁽¹⁾** 12
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1045/2013 della Commissione, del 25 ottobre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 16
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1046/2013 della Commissione, del 25 ottobre 2013, relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di ottobre 2013 18

Prezzo: 4 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

2013/526/UE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/025 IT/Lombardia, Italia)** 22
- ★ **Decisione 2013/527/PESC del Consiglio, del 24 ottobre 2013, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa** 23

2013/528/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 20 marzo 2013, relativa all'aiuto di stato n. SA. 33113 (2012/C) (ex 2011/NN, 2011/CP) concesso dalla Polonia all'impresa Nauta S.A. [notificata con il numero C(2013) 1522] ⁽¹⁾** 27

2013/529/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 ottobre 2013, relativa all'approvazione del sistema Bosch di condizionamento dello stato di carica della batteria di un veicolo ibrido come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾** 36



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1042/2013 DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 397,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/112/CE dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, tutti i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici a persone che non sono soggetti passivi siano tassati nello Stato membro in cui il destinatario è stabilito, nel luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale, a prescindere dal luogo di stabilimento del soggetto passivo che presta tali servizi. La maggior parte degli altri servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi continua a essere tassata nello Stato membro in cui il prestatore è stabilito.
- (2) Al fine di determinare quali servizi devono essere tassati nello Stato membro del destinatario, è essenziale definire i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e prestati tramite mezzi elettronici. In particolare è opportuno definire il concetto di servizi di teleradiodiffusione («teleradiodiffusione») sulla base delle definizioni stabilite nella direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

- (3) A fini di maggior chiarezza, il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio ⁽³⁾ reca un elenco non esaustivo delle operazioni identificate come servizi prestati tramite mezzi elettronici. È opportuno aggiornare tale elenco e compilare elenchi simili per i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione.

- (4) È necessario specificare chi è il prestatore ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) quando i servizi prestati tramite mezzi elettronici o i servizi telefonici forniti via Internet sono resi ad un destinatario attraverso reti di telecomunicazione o tramite un'interfaccia o un portale.

- (5) Per garantire l'applicazione uniforme delle norme che disciplinano il luogo di prestazione del noleggio di mezzi di trasporto e il luogo di prestazione dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e prestati tramite mezzi elettronici, è necessario specificare dove si considera che sia stabilita una persona giuridica non soggetto passivo.

- (6) Al fine di individuare il debitore dell'IVA per la prestazione di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o di servizi prestati tramite mezzi elettronici, e tenuto conto del fatto che il luogo di imposizione è lo stesso a prescindere dal fatto che il destinatario sia o meno un soggetto passivo, il prestatore dovrebbe poter determinare lo status di un destinatario unicamente sulla base del fatto che questi comunichi o meno il proprio numero individuale di identificazione IVA. Conformemente alle norme generali, tale status deve essere modificato se il destinatario effettua successivamente una comunicazione in tal senso. Se tale comunicazione non viene ricevuta, il prestatore dovrebbe rimanere debitore dell'IVA.

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

- (7) Se una persona che non è soggetto passivo è stabilita in più di un paese oppure ha il suo indirizzo permanente in un paese e la sua residenza abituale in un altro, la priorità va data al luogo che meglio garantisce l'imposizione nel luogo di fruizione effettiva. Per evitare conflitti di giurisdizione tra Stati membri è necessario specificare il luogo di fruizione effettiva.
- (8) È opportuno stabilire norme al fine di chiarire il trattamento fiscale della prestazione di noleggio di mezzi di trasporto e di servizi telecomunicazione, di teleradiodiffusione e prestati tramite mezzi elettronici a persone che non sono soggetti passivi, di cui il luogo di stabilimento, l'indirizzo permanente o la residenza abituale è praticamente impossibile da determinare o non si può determinare con certezza. È opportuno che dette norme si basino su presunzioni.
- (9) Nel caso in cui sia disponibile l'informazione per determinare il luogo in cui il destinatario è effettivamente stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, è necessario prevedere che la relativa presunzione sia confutabile.
- (10) La fornitura e il controllo degli elementi di prova relativi al luogo in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale imporrebbero un onere sproporzionato o potrebbero creare problemi in relazione alla protezione dei dati in alcuni casi in cui il servizio rivesta carattere occasionale, coinvolga per lo più piccole somme e richieda la presenza fisica del destinatario, come nel caso della prestazione di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o di servizi prestati tramite mezzi elettronici presso una postazione Wi-Fi o un Internet café, o non preveda generalmente il rilascio di ricevute di pagamento o altri elementi di prova per il servizio prestato, come nel caso delle cabine telefoniche.
- (11) Poiché il trattamento fiscale della prestazione di noleggio di mezzi di trasporto e di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e prestati tramite mezzi elettronici a persone che non sono soggetti passivi dipende dal luogo in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, è necessario chiarire, per i casi in cui non vi sono specifiche presunzioni o per la confutazione delle presunzioni, quali sono gli elementi di prova di cui il prestatore dovrebbe disporre per individuare il luogo in cui il destinatario è stabilito. A tal fine si dovrebbe compilare un elenco, non esaustivo, degli elementi di prova.
- (12) Al fine di garantire il trattamento fiscale uniforme delle prestazioni di servizi relativi a beni immobili, è opportuno definire il concetto di bene immobile. È necessario specificare quale grado di prossimità deve sussistere perché vi sia una connessione con un bene immobile e fornire altresì un elenco non esaustivo di esempi di operazioni identificate come servizi relativi a beni immobili.
- (13) È inoltre necessario chiarire il trattamento fiscale della prestazione di servizi consistenti nel mettere a disposizione di un destinatario attrezzature per l'esecuzione di lavori su un bene immobile.
- (14) Per motivi pratici, è opportuno chiarire che i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici da un soggetto passivo che agisca in nome proprio nell'ambito di una prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga devono essere considerati, al fine di determinare il luogo di prestazione, come prestati in quegli stessi luoghi.
- (15) A norma della direttiva 2006/112/CE, l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini deve in ogni caso essere soggetto a imposta nel luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente. È opportuno specificare che tale disposizione si applica anche qualora i biglietti per tali effettivamente non siano venduti direttamente dall'organizzatore ma siano distribuiti tramite intermediari.
- (16) A norma della direttiva 2006/112/CE, l'IVA può diventare esigibile prima, al momento o poco dopo la cessione di beni o la prestazione di servizi. Per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici nel periodo di transizione alle nuove norme relative al luogo delle prestazioni, le condizioni relative alla prestazione dei servizi o eventuali differenze di applicazione tra gli Stati membri potrebbero dar luogo a casi di doppia o mancata imposizione. È necessario adottare disposizioni transitorie per impedire che questo si verifichi e garantire un'applicazione uniforme negli Stati membri.
- (17) Ai fini del presente regolamento, può essere appropriato per gli Stati membri adottare misure legislative intese a limitare la portata di taluni obblighi e diritti istituiti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, al fine di salvaguardare un rilevante interesse economico o finanziario di uno Stato membro o dell'Unione europea, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, se tali misure sono necessarie e proporzionate tenuto conto del rischio di frode ed evasione fiscale negli Stati membri e della necessità di garantire la corretta riscossione dell'IVA disciplinata dal presente regolamento.
- ⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

- (18) Il concetto di bene immobile dovrebbe essere introdotto al fine di garantire un trattamento fiscale uniforme, da parte degli Stati membri, delle prestazioni di servizi relativi a beni immobili. L'introduzione di tale concetto potrebbe avere conseguenze rilevanti sulla legislazione e sulle prassi amministrative degli Stati membri. Fatte salve tale legislazione o tali prassi già in vigore negli Stati membri e al fine di consentire una transizione agevole, tale concetto dovrebbe essere introdotto in un momento successivo.
- (19) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è così così modificato:

1) il capo IV è così modificato:

a) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 6 bis

1. Tra i servizi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE rientrano, in particolare:

- a) i servizi di telefonia fissa e mobile per la trasmissione e commutazione di voce, dati e video, compresi i servizi telefonici con una componente video (servizi di videofonia);
- b) i servizi telefonici forniti attraverso Internet, compresi i servizi vocali su protocollo Internet (*Voice over Internet Protocol* — VoIP);
- c) i servizi di posta vocale, chiamata in attesa, trasferimento automatico della chiamata, identificazione del chiamante, chiamata a tre e altri servizi di gestione chiamata;
- d) i servizi di radioavviso;
- e) i servizi di audiotext;
- f) fax, telegrafo e telex;
- g) l'accesso a Internet e al World Wide Web;
- h) le connessioni di rete private per collegamenti di telecomunicazione ad uso esclusivo del consumatore.

2. Tra i servizi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE non rientrano:

- a) i servizi prestati tramite mezzi elettronici;

- b) i servizi di radiodiffusione e di televisione ("teleradiodiffusione").

Articolo 6 ter

1. I servizi di teleradiodiffusione comprendono servizi consistenti nella fornitura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi, come i programmi radiofonici o televisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione da un fornitore di servizi di media sotto la sua responsabilità editoriale, per l'ascolto o la visione simultanei, sulla base di un palinsesto.

2. Nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 rientrano in particolare:

- a) i programmi radiofonici o televisivi trasmessi o ritrasmessi su una rete radiofonica o televisiva;
- b) i programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso Internet o analogia rete elettronica (IP streaming), se sono diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva.

3. Nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 non rientrano:

- a) i servizi di telecomunicazione;
- b) i servizi prestati tramite mezzi elettronici;
- c) la fornitura di informazioni su determinati programmi su richiesta;
- d) il trasferimento di diritti di diffusione o trasmissione;
- e) l'affitto e il noleggio di attrezzature o impianti tecnici destinati alla ricezione di un servizio di teleradiodiffusione;
- f) i programmi radiofonici o televisivi distribuiti via Internet o analogia rete elettronica (IP streaming), a meno che tali programmi siano diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva.»

b) all'articolo 7, il paragrafo 3 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«3. Nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 non rientrano:»;

ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) i servizi di teleradiodiffusione;»

iii) le lettere q), r) e s) sono soppresse;

iv) sono inserite le lettere seguenti:

«t) prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini;

u) prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini.»

c) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 9 bis

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28 della direttiva 2006/112/CE, se i servizi prestati tramite mezzi elettronici sono resi attraverso una rete di telecomunicazione, un'interfaccia o un portale, quale un mercato delle applicazioni, si presume che un soggetto passivo che interviene in detta prestazione agisca in nome proprio ma per conto del prestatore di tali servizi, a meno che tale prestatore sia esplicitamente designato, da detto soggetto passivo, quale prestatore e ciò risulti dagli accordi contrattuali tra le parti.

Al fine di considerare il prestatore di servizi prestati tramite mezzi elettronici esplicitamente designato dal soggetto passivo quale prestatore di tali servizi, devono sussistere le seguenti condizioni:

- a) la fattura emessa o resa disponibile da ciascun soggetto passivo che interviene nella prestazione dei servizi prestati tramite mezzi elettronici identifica i servizi elettronici e il relativo prestatore;
- b) la nota di pagamento o la ricevuta emessa o resa disponibile per il destinatario identifica i servizi prestati tramite mezzi elettronici e il relativo prestatore.

Ai fini del presente paragrafo, a un soggetto passivo che, in relazione ad una prestazione di servizi prestati tramite mezzi elettronici, autorizzi l'addebito al destinatario o la prestazione dei servizi ovvero stabilisca i termini e le condizioni generali della prestazione non è consentito designare esplicitamente un'altra persona quale prestatore di tali servizi.

2. Il paragrafo 1 si applica altresì ai servizi telefonici prestati via Internet, compresi i servizi vocali su protocollo Internet (VoIP), se sono prestati attraverso una rete

di telecomunicazione, un'interfaccia o un portale, quale un mercato delle applicazioni, e sono prestati alle stesse condizioni di cui allo stesso paragrafo.

3. Il presente articolo non si applica a un soggetto passivo che provvede solamente al trattamento dei pagamenti in relazione ai servizi prestati tramite mezzi elettronici o ai servizi telefonici prestati via Internet, compresi i servizi vocali su protocollo Internet (VoIP), e non interviene nella prestazione di tali servizi prestati tramite mezzi elettronici o servizi telefonici.»

2) il capo V è così modificato:

a) nella sezione 1 sono aggiunti gli articoli seguenti:

«Articolo 13 bis

Il luogo di stabilimento di una persona giuridica che non è soggetto passivo, di cui all'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, e agli articoli 58 e 59 della direttiva 2006/112/CE, è:

- a) il luogo in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale o
- b) il luogo di qualunque altra sede di attività caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea, in termini di risorse umane e tecniche, a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie esigenze.

Articolo 13 ter

Ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE, sono considerati "beni immobili":

- a) una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile costituire diritti di proprietà e il possesso;
- b) qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimovibile;
- c) qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l'edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori;
- d) qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l'edificio.»

- b) all'articolo 18, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, che disponga o no di informazioni contrarie, il prestatore di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici può considerare che il destinatario stabilito nella Comunità sia una persona che non è soggetto passivo se tale destinatario non gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA.»;

- c) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Se i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, o degli articoli 58 e 59 della direttiva 2006/112/CE sono prestati a una persona che non è soggetto passivo ed è stabilita in più paesi o ha l'indirizzo permanente in un paese e la residenza abituale in un altro, si dà la priorità:

- a) nel caso di una persona giuridica che non è soggetto passivo, al luogo di cui all'articolo 13 bis, lettera a), del presente regolamento, a meno che sia provato che l'utilizzazione del servizio avviene nel luogo della sede di attività di cui alla lettera b) di tale articolo;
 - b) nel caso di una persona fisica, al luogo in cui tale persona ha la sua residenza abituale, a meno che sia provato che l'utilizzazione del servizio avviene al suo indirizzo permanente.»;
- d) la sezione 4 è così modificata:
- i) sono inserite le sottosezioni seguenti:

«Sottosezione 3 bis

Presunzioni in materia di luogo di stabilimento del destinatario

Articolo 24 bis

1. Per l'applicazione degli articoli 44, 58 e 59 bis della direttiva 2006/112/CE, se un prestatore di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici presta detti servizi in un luogo quale una cabina telefonica, un punto telefonico, una postazione Wi-Fi, un Internet café, un ristorante o una hall d'albergo e la fruizione del servizio fornito dal prestatore richiede la presenza fisica del destinatario in tale luogo, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in questione e che il servizio sia effettivamente utilizzato e fruito in tale luogo.

2. Se il luogo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è a bordo di una nave, un aereo o un treno che effettua un trasporto passeggeri all'interno della

Comunità a norma degli articoli 37 e 57 della direttiva 2006/112/CE, il paese in cui il servizio è prestato è quello del luogo di partenza del trasporto di passeggeri.

Articolo 24 ter

Per l'applicazione dell'articolo 58 della direttiva 2006/112/CE, nel caso di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici a una persona che non è soggetto passivo:

- a) attraverso la sua linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui è installata detta linea terrestre fissa;
- b) attraverso reti mobili, si presume che il luogo in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale sia il paese identificato dal prefisso nazionale della carta SIM utilizzata per la ricezione di tali servizi;
- c) per i quali è necessario utilizzare un decodificatore o un analogo dispositivo o una scheda di ricezione e senza che sia usata una linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui il decodificatore o l'analogo dispositivo è installato o, se questo non è noto, nel luogo in cui la scheda di ricezione è inviata al fine di essere ivi utilizzata;
- d) in circostanze diverse da quelle di cui all'articolo 24 bis e al presente articolo, lettere a), b) e c), si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di due degli elementi di prova non contraddittori elencati nell'articolo 24 septies del presente regolamento.

Articolo 24 quater

Per l'applicazione dell'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, nel caso di servizi di noleggio di mezzi di trasporto, fatta eccezione per il noleggio a breve termine, resi a una persona che non è soggetto passivo, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di due degli elementi di prova non contraddittori elencati nell'articolo 24 sexies del presente regolamento.

Sottosezione 3 ter**Confutazione delle presunzioni***Articolo 24 quinquies*

1. Un prestatore che presti un servizio elencato all'articolo 58 della direttiva 2006/112/CE può confutare la presunzione di cui all'articolo 24 *bis* o all'articolo 24 *ter*, lettere a), b) e c), del presente regolamento sulla base di tre degli elementi di prova non contraddittori da cui risulti che il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale altrove.

2. L'Erario può confutare le presunzioni fatte valere ai sensi degli articoli 24 *bis*, 24 *ter* o 24 *quater* se vi sono indizi di usi impropri da parte del prestatore.

Sottosezione 3 quater**Prove per l'individuazione del luogo di stabilimento del destinatario e la confutazione delle presunzioni***Articolo 24 sexies*

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE e del soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 24 *quater* del presente regolamento, valgono in particolare i seguenti elementi di prova:

- a) l'indirizzo di fatturazione del destinatario;
- b) le coordinate bancarie, come l'ubicazione del conto bancario utilizzato per il pagamento o l'indirizzo di fatturazione del destinatario in possesso di tale banca;
- c) i dati di immatricolazione del mezzo di trasporto noleggiato dal destinatario, se l'immatricolazione di tale mezzo di trasporto è prescritta nel luogo in cui esso è utilizzato, o altre informazioni analoghe;
- d) altre informazioni commerciali pertinenti.

Articolo 24 septies

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 58 della direttiva 2006/112/CE e del soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 24 *ter*, lettera d), o all'articolo 24 *quinquies*, paragrafo 1, del presente regolamento, valgono in particolare i seguenti elementi di prova:

- a) l'indirizzo di fatturazione del destinatario;
- b) l'indirizzo di protocollo Internet (IP) del dispositivo utilizzato dal destinatario o qualsiasi metodo di geolocalizzazione;

- c) le coordinate bancarie, come l'ubicazione del conto bancario utilizzato per il pagamento o l'indirizzo di fatturazione del destinatario in possesso di tale banca;
- d) il prefisso del paese (*Mobile Country Code* — MCC) dell'identità utente mobile internazionale (*International Mobile Subscriber Identity* — IMSI) integrato nella carta SIM (*Subscriber Identity Module*) utilizzata dal destinatario;
- e) l'ubicazione della linea terrestre fissa del destinatario attraverso la quale il servizio è prestato a quest'ultimo;
- f) altre informazioni commerciali pertinenti.;

ii) è inserita la sottosezione seguente:

«Sottosezione 6 bis**Prestazioni di servizi relativi a beni immobili***Articolo 31 bis*

1. I servizi relativi a beni immobili di cui all'articolo 47 della direttiva 2006/112/CE comprendono soltanto i servizi che presentano nesso sufficientemente diretto con tali beni. Si considera che presentano nesso sufficientemente diretto con beni immobili i servizi:

- a) derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;
- b) erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l'alterazione fisica o giuridica di tale bene.

2. Nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 rientrano in particolare:

- a) l'elaborazione di planimetrie per un fabbricato o per parti di un fabbricato destinato a un particolare lotto di terreno, a prescindere dal fatto che il fabbricato sia costruito;
- b) la prestazione di servizi di sorveglianza o sicurezza nel luogo in cui è situato il bene;
- c) l'edificazione di un fabbricato sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su un fabbricato o su sue parti;

- d) l'edificazione di strutture permanenti sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su strutture permanenti quali condotte del gas e dell'acqua, condotte fognarie e simili;
 - e) opere agricole, in particolare servizi agricoli quali il dissodamento, la semina, l'irrigazione e la concimazione;
 - f) il rilevamento e la valutazione del rischio e dell'integrità di beni immobili;
 - g) la valutazione di beni immobili, anche a fini assicurativi, per stabilire il valore di un immobile a garanzia di un prestito o per stimare eventuali rischi e danni nell'ambito di controversie;
 - h) la locazione finanziaria o la locazione di beni immobili diversi da quelli di cui al paragrafo 3, lettera c), compreso il magazzinaggio di merci con assegnazione di una parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario;
 - i) la prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, compreso il diritto di soggiornare in un luogo determinato risultante dalla conversione di diritti di uso a tempo parziale e di diritti affini;
 - j) la cessione o il trasferimento di diritti, diversi da quelli di cui alle lettere h) e i), per l'utilizzo di un bene immobile o di sue parti, in particolare licenze per l'utilizzo di parte di un immobile, come la concessione di diritti di pesca e di caccia o l'accesso a sale d'aspetto negli aeroporti, o l'uso di infrastrutture soggette a pedaggio, quali ponti o gallerie;
 - k) lavori di manutenzione, ristrutturazione e restauro di fabbricati o di loro parti, compresi lavori di pulizia e di posa in opera di piastrelle, carta da parati e parquet;
 - l) lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione di strutture permanenti quali condotte del gas e dell'acqua, condotte fognarie e simili;
 - m) l'installazione o il montaggio di macchinari o attrezzature che, una volta installati o montati, possono essere considerati beni immobili;
 - n) lavori di manutenzione e riparazione, ispezione e controllo di macchinari o attrezzature che possono essere considerati beni immobili;
 - o) la gestione immobiliare diversa dalla gestione del portafoglio di investimenti immobiliari di cui al paragrafo 3, lettera g), consistente nella gestione di beni immobili commerciali, industriali o residenziali da o per conto del proprietario;
 - p) attività di intermediazione nella vendita, nella locazione finanziaria o nella locazione di beni immobili e nella costituzione o nel trasferimento determinati diritti su beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), diverse dalle attività di intermediazione di cui al paragrafo 3, lettera d);
 - q) servizi legali relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili, alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti sui beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), quali le pratiche notarili, o alla stesura di contratti di compravendita aventi per oggetto la proprietà di beni immobili, anche qualora la sottostante operazione che dà luogo all'alterazione giuridica della proprietà non sia portata a compimento.
3. Nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 non rientrano:
- a) l'elaborazione di planimetrie per fabbricati, o per loro parti, che non siano destinati a un particolare lotto di terreno;
 - b) il magazzinaggio di merci in un bene immobile qualora non sia assegnata alcuna parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario;
 - c) la prestazione di servizi pubblicitari, anche se comportano l'uso di beni immobili;
 - d) l'intermediazione nella prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, qualora l'intermediario agisca in nome e per conto di un'altra persona;

- e) la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d'esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l'esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l'assicurazione e la pubblicità;
- f) l'installazione o il montaggio, la manutenzione e la riparazione, l'ispezione o il controllo di macchinari o attrezzature che non siano, o non diventino, parte di beni immobili;
- g) la gestione del portafoglio di investimenti immobiliari;
- h) servizi legali in materia di contratti, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera q), comprese consulenze sulle clausole di un contratto per il trasferimento di beni immobili, o consulenze per eseguire un siffatto contratto o dimostrarne l'esistenza, che non siano specificamente connessi al trasferimento di proprietà di beni immobili.

Articolo 31 ter

Qualora siano messe a disposizione di un destinatario attrezzature per la realizzazione di lavori su beni immobili, tale operazione costituisce una prestazione di servizi relativi a beni immobili soltanto se il prestatore si assume la responsabilità dell'esecuzione dei lavori.

Se insieme alle attrezzature è messo a disposizione del destinatario personale sufficiente per l'esecuzione dei lavori, si presume che il prestatore abbia assunto tale responsabilità. La presunzione che il prestatore abbia la responsabilità dell'esecuzione dei lavori può essere confutata con qualsiasi pertinente mezzo di fatto o di diritto.

Articolo 31 quater

Per determinare il luogo della prestazione di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici da parte di un soggetto passivo che agisce in nome proprio, nell'ambito di una prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con analoghe funzioni, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, detti servizi sono considerati prestati in detti luoghi.;

- iii) nella sottosezione 7, è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 33 bis

L'emissione di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini da parte di un intermediario che agisce in nome proprio ma per conto

dell'organizzatore o da parte di un soggetto passivo diverso dall'organizzatore, che agisce in nome proprio, è disciplinata dall'articolo 53 e dall'articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.;

- 3) nell'allegato I, punto 4, sono aggiunte le lettere seguenti:

- «f) ricezione di programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso una rete di radiodiffusione o telediffusione, Internet o un'analogica rete elettronica per l'ascolto o la visione di programmi nel momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media, quali programmi televisivi o video su richiesta;
- g) ricezione di programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso Internet o un'analogica rete elettronica (IP streaming), a meno che siano diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete di radiodiffusione o telediffusione;
- h) la fornitura di contenuti audio e audiovisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione, che non sono erogati da un fornitore di servizi di media e sotto la sua responsabilità editoriale;
- i) cessione successiva di prodotti audio e audiovisivi di un fornitore di servizi di media, attraverso reti di comunicazione, da parte da un soggetto diverso dal fornitore di servizi di media.»

Articolo 2

Per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici resi da un prestatore stabilito nella Comunità a una persona non soggetto passivo stabilita, avente l'indirizzo permanente o la residenza abituale nella Comunità, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) il luogo della prestazione di servizi relativo a ciascun fatto generatore dell'imposta che si verifichi anteriormente al 1° gennaio 2015 è il luogo in cui il prestatore è stabilito, come disposto all'articolo 45 della direttiva 2006/112/CE, a prescindere da quando la prestazione o la prestazione continuativa di tali servizi sia ultimata;

- b) il luogo della prestazione di servizi relativo a ciascun fatto generatore dell'imposta che si verifichi a decorrere dal 1° gennaio 2015 è il luogo in cui in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, a prescindere da quando la prestazione o la prestazione continuativa di tali servizi sia iniziata;
- c) se il fatto generatore dell'imposta si è realizzato anteriormente al 1° gennaio 2015 nello Stato membro in cui il prestatore è stabilito, l'imposta non diviene esigibile nello Stato membro del destinatario, in relazione al medesimo fatto generatore dell'imposta, né il 1° gennaio 2015 né successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Tuttavia, gli articoli 13 *ter*, 31 *bis* e 31 *ter* del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, quali inseriti dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

J. BERNATONIS

REGOLAMENTO (UE) N. 1043/2013 DELLA COMMISSIONE**del 24 ottobre 2013****recante divieto di pesca della molva nelle acque UE e nelle acque internazionali della zona V per le navi battenti bandiera francese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2013.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2013.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54.

ALLEGATO

N.	58/TQ40
Stato membro	Francia
Stock	LIN/05EL
Specie	Molva (<i>Molva molva</i>)
Zona	Acque UE e acque internazionali della zona V
Data	29.9.2013

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1044/2013 DELLA COMMISSIONE**del 25 ottobre 2013****che modifica l'allegato IV del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda il modello di certificato veterinario per le partite di api regine e bombi regine****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 19, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/65/CEE stabilisce norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti alle condizioni di polizia sanitaria fissate negli atti specifici dell'Unione di cui all'allegato F di detta direttiva.
- (2) La varroasi delle api figura nell'allegato B della direttiva 92/65/CEE. Essa è causata da acari ectoparassiti del genere *Varroa* ed è stata rilevata in tutto il mondo.
- (3) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di partite di determinati animali vivi. L'allegato IV, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 contiene il certificato veterinario QUE che deve essere utilizzato per le partite di api regine e bombi regine (*Apis mellifera* e *Bombus* spp.).
- (4) Alcuni territori degli Stati membri sono stati riconosciuti indenni dalla varroasi in forza della decisione di esecu-

zione 2013/503/UE della Commissione ⁽³⁾. Le garanzie supplementari richieste per gli scambi stabilite da tale decisione per la protezione della qualifica di territori indenni da varroasi prevedono che gli Stati membri vietino l'introduzione nell'Unione di partite di api regine e delle relative nutrici, se la loro destinazione finale è un territorio indenne da varroasi.

- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il certificato veterinario QUE figurante nell'allegato IV, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IV, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, il certificato veterinario QUE è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 30 maggio 2014 è autorizzata l'introduzione nell'Unione di partite di api di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 206/2010, accompagnate da un certificato veterinario compilato e firmato conformemente al modello QUE riportato nell'allegato IV, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, nella versione precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione, dell'11 ottobre 2013, relativa al riconoscimento di parti dell'Unione come indenni dalla varroasi nelle api e che stabilisce le garanzie complementari richieste per gli scambi all'interno dell'Unione e per le importazioni a tutela della loro indennità da tale malattia (GU L 273 del 15.10.2013, pag. 38).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

«Modello QUE

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.					
			I.3. Autorità centrale competente							
			I.4. Autorità locale competente							
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6.							
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo		Numero di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione					
	I.13. Luogo di carico Indirizzo		Numero di riconoscimento		I.14. Data della partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Veicolo stradale ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE							
			I.17. Numero/i CITES							
	I.18. Descrizione della merce					I.19. Codice del prodotto (codice SA) 01.06.41				
					I.20. Quantità					
I.21.					I.22. Numero di colli					
I.23. Numero del sigillo e numero del container					I.24.					
I.25. Merce certificata per: Allevamento ☐										
I.26.					I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐					
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico)										

PAESE		Modello QUE	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	II.1. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto certifica che gli animali di cui alla parte I del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:		
	II.1.1. provengono dal territorio con il codice: ⁽¹⁾ in cui la peste americana, il piccolo scarabeo dell'alveare (<i>Aethina tumida</i>) e l'acaro <i>Tropilaelaps</i> (<i>Tropilaelaps</i> spp.) sono malattie/parassiti soggetti a notifica.		
	II.1.2. essi:		
	a) provengono da un apiario di allevamento sottoposto a sorveglianza e controllo da parte dell'autorità competente;		
	b) provengono da una zona che non è soggetta a restrizioni a seguito dell'insorgenza di focolai di peste americana e dove non sono stati registrati casi di questa malattia almeno nei 30 giorni precedenti il rilascio del presente certificato. In caso di una precedente insorgenza di focolai di peste americana, tutti gli alveari situati nel raggio di 3 km sono stati controllati dall'autorità competente e tutti gli alveari infetti sono stati bruciati oppure trattati, ispezionati e giudicati soddisfacenti dalle suddette autorità, entro 30 giorni dall'ultimo caso registrato;		
	c) fanno parte di alveari o provengono da alveari o colonie (nel caso dei bombi) da cui sono stati prelevati campioni di favi sottoposti, negli ultimi 30 giorni e con esito negativo, a un test per la diagnosi della peste americana secondo il <i>Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals</i> (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri) dell'OIE;		
	d) provengono da una zona avente un raggio di almeno 100 km non soggetta a restrizioni associate alla presenza del piccolo scarabeo dell'alveare (<i>Aethina tumida</i>) o del <i>Tropilaelaps</i> spp., e indenne da queste infestazioni;		
	e) fanno parte di alveari o provengono da alveari o da colonie (nel caso dei bombi) che sono stati ispezionati immediatamente prima della spedizione e non presentano segni clinici o sospetti di malattia, comprese le infestazioni che colpiscono le api;		
	f) hanno subito esami approfonditi volti ad accertare che le api e gli imballaggi non contengono il piccolo scarabeo dell'alveare (<i>Aethina tumida</i>) né le sue uova o le sue larve, e non presentano altre infestazioni, in particolare da <i>Tropilaelaps</i> spp., che colpiscono le api.		
	II.1.3. il materiale di imballaggio, le gabbie delle regine, gli alimenti e i prodotti di accompagnamento sono nuovi e non sono stati a contatto con api malate o favi di covata infetti e sono state adottate tutte le precauzioni necessarie a evitare la contaminazione da parte di agenti che causano malattie o infestazioni che colpiscono le api.		
Note			
Parte I:			
— Casella I.12.: l'introduzione di api regine e delle relative nutrici (<i>Apis mellifera</i>) non è autorizzata nei territori degli Stati membri elencati nella terza colonna della tabella nell'allegato della decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione (GU L 273 del 15.10.2013, pag. 38).			
— Casella I.20.: numero di api regine (<i>Apis mellifera</i> e <i>Bombus</i> spp.). Ciascun'ape regina può essere accompagnata da un massimo di 20 nutrici.			
Parte II:			
⁽¹⁾ Codice del territorio quale figura nell'allegato II, parte 1 o nell'allegato IV, parte 1, sezione 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione.			
Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale			
Nome e cognome (in stampatello):		Qualifica e titolo:	
Data:		Firma:	
Timbro:»			

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1045/2013 DELLA COMMISSIONE**del 25 ottobre 2013****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	53,3
	MA	44,6
	MK	36,9
	ZZ	44,9
0707 00 05	MK	46,1
	TR	138,8
	ZZ	92,5
0709 93 10	TR	150,6
	ZZ	150,6
0805 50 10	AR	12,9
	CL	77,5
	IL	100,2
	TR	80,4
	ZA	57,5
	ZZ	65,7
0806 10 10	BR	216,3
	TR	172,3
	ZZ	194,3
0808 10 80	CL	186,8
	IL	85,8
	NZ	194,2
	US	154,3
	ZA	128,6
	ZZ	149,9
0808 30 90	CN	79,7
	TR	118,4
	US	165,9
	ZZ	121,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1046/2013 DELLA COMMISSIONE**del 25 ottobre 2013****relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di ottobre 2013**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso ⁽³⁾ ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.

(2) Per il contingente recante il numero d'ordine 09.4138, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, il sottoperiodo unico è il mese di ottobre. Tale contingente comprende il saldo dei quantitativi non utilizzati dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 del sottoperiodo precedente. Il sottoperiodo del mese di ottobre è l'ultimo sottoperiodo per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, che comprendono il saldo dei quantitativi non utilizzati del sottoperiodo precedente.

(3) Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 risulta che, per il contingente recante il nu-

mero d'ordine 09.4138, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di ottobre 2013 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione hanno a oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione.

(4) Dalle comunicazioni risulta inoltre che, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4148, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di ottobre 2013 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 hanno a oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile.

(5) Occorre inoltre comunicare la percentuale finale di utilizzazione di ciascun contingente di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il 2013.

(6) Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4138 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di ottobre 2013, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell'allegato del presente regolamento.

2. La percentuale finale di utilizzazione di ciascun contingente di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il 2013 figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2013

*Per la Commissione
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di ottobre 2013 in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 e percentuale finale di utilizzazione per il 2013

a) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di ottobre 2013	Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2013
Stati Uniti	09.4127		87,29 %
Thailandia	09.4128		98,82 %
Australia	09.4129		86,75 %
Altre origini	09.4130		100 %
Tutti i paesi	09.4138	1,016713 %	100 %

b) Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di ottobre 2013	Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2013
Tutti i paesi	09.4148	— ⁽¹⁾	10,10 %

⁽¹⁾ Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

c) Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2013
Thailandia	09.4149	1,03 %
Australia	09.4150	3,24 %
Guyana	09.4152	0 %
Stati Uniti	09.4153	50 %
Altre origini	09.4154	100 %

d) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2013
Thailandia	09.4112	100 %
Stati Uniti	09.4116	100 %
India	09.4117	100 %
Pakistan	09.4118	100 %
Altre origini	09.4119	100 %
Tutti i paesi	09.4166	100 %

- e) Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di ottobre 2013	Percentuale finale di utilizzazione del contingente per il 2013
Tutti i paesi	09.4168	— ⁽¹⁾	100 %

⁽¹⁾ Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.

DECISIONI

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2013

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/025 IT/Lombardia, Italia)

(2013/526/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati in seguito ai grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato per le domande presentate dal 1° maggio 2009 al 30 dicembre 2011 al fine di offrire un sostegno ai lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale.
- (3) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

- (4) Il 30 dicembre 2011 l'Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti in 2 imprese operanti nella divisione 26 della NACE Rev. 2 (fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica) nella regione NUTS II della Lombardia (ITC4) e ha inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa fino al 12 marzo 2013. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di stanziare un importo di 1 164 930 EUR.

- (5) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dall'Italia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2013, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l'importo di 1 164 930 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, il 9 ottobre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

DECISIONE 2013/527/PESC DEL CONSIGLIO**del 24 ottobre 2013****che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'8 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/819/PESC ⁽¹⁾, che nomina il sig. Alexander RONDOS rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Corno d'Africa. Il mandato dell'RSUE scade il 31 ottobre 2013.
- (2) L'11 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/450/PESC ⁽²⁾, che nomina la sig.ra Rosalind MARSDEN rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Sudan. Il mandato dell'RSUE scade il 31 ottobre 2013.
- (3) Il mandato del sig. Alexander RONDOS, RSUE per il Corno d'Africa, dovrebbe essere esteso per includere gli elementi riguardanti il Sudan e il Sud Sudan e dovrebbe essere prorogato di altri 12 mesi.
- (4) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Rappresentante speciale dell'Unione europea**

1. Il mandato del sig. Alexander RONDOS quale RSUE per il Corno d'Africa è prorogato fino al 31 ottobre 2014. Il mandato dell'RSUE può terminare anticipatamente, qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

⁽¹⁾ Decisione 2011/819/PESC del Consiglio, dell' 8 dicembre 2011, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa (GU L 327 del 9.12.2011, pag. 62).

⁽²⁾ Decisione 2010/450/PESC del Consiglio, dell' 11 agosto 2010, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan (GU L 211 del 12.8.2010, pag. 42).

2. Ai fini del mandato dell'RSUE, per Corno d'Africa si intende la Repubblica di Gibuti, lo Stato di Eritrea, la Repubblica federale democratica di Etiopia, la Repubblica del Kenya, la Repubblica federale di Somalia, la Repubblica del Sudan, la Repubblica del Sud Sudan e la Repubblica dell'Uganda. Per quanto riguarda le questioni aventi implicazioni regionali più vaste, l'RSUE avvia un dialogo, se del caso, con paesi ed entità regionali oltre il Corno d'Africa.

*Articolo 2***Obiettivi politici**

1. Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in relazione al Corno d'Africa indicati nel quadro strategico adottato il 14 novembre 2011 e nelle pertinenti conclusioni del Consiglio, al fine di contribuire attivamente agli sforzi regionali e internazionali volti a raggiungere una coesistenza pacifica e una pace duratura, la sicurezza e lo sviluppo all'interno e tra i paesi della regione. Inoltre, l'RSUE punta a rafforzare la qualità, l'intensità, l'impatto e la visibilità degli svariati aspetti dell'impegno dell'Unione nel Corno d'Africa.

2. Gli obiettivi politici dell'Unione includono, tra l'altro:

- a) la continuazione della stabilizzazione della Somalia, in particolare dal punto di vista della dimensione regionale;
- b) la pacifica coesistenza tra il Sudan e il Sud Sudan come due Stati vitali e prosperi con strutture politiche solide e responsabili;
- c) la risoluzione degli attuali conflitti ed evitare potenziali conflitti tra i paesi della regione o all'interno degli stessi;
- d) il sostegno alla cooperazione regionale in materia politica, di sicurezza ed economica.

*Articolo 3***Mandato**

1. Al fine di realizzare gli obiettivi politici dell'Unione relativi al Corno d'Africa, l'RSUE ha il mandato di:

- a) avviare un dialogo con tutti i soggetti interessati della regione, governi, autorità regionali, organizzazioni internazionali e regionali, società civile e diaspore, nell'intento di promuovere gli obiettivi politici dell'Unione e contribuire a una migliore comprensione del ruolo dell'Unione nella regione;
- b) rappresentare l'Unione nei consessi internazionali pertinenti, ove opportuno, e assicurare la visibilità del sostegno dell'Unione alla gestione delle crisi nonché alla risoluzione e alla prevenzione dei conflitti;
- c) incoraggiare e sostenere una cooperazione politica e di sicurezza nonché un'integrazione economica efficaci nella regione mediante il partenariato dell'Unione con l'Unione africana (UA) e le organizzazioni subregionali, in particolare l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD);
- d) seguire gli sviluppi politici nella regione e contribuire allo sviluppo delle politiche dell'Unione rivolte alla regione, anche in relazione alla Somalia, al Sudan, al Sud Sudan, alla questione della frontiera tra Etiopia ed Eritrea e all'attuazione dell'accordo di Algeri, all'iniziativa del Bacino del Nilo e ad altre questioni che destano preoccupazioni nella regione e che hanno effetti sulla sicurezza, la stabilità e la prosperità;
- e) per quanto riguarda la Somalia, e operando in stretto coordinamento con l'inviato speciale dell'UE per la Somalia e i partner pertinenti a livello regionale e internazionale, incluso il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Somalia e l'Unione africana, contribuire attivamente alle azioni e alle iniziative volte all'ulteriore stabilizzazione della Somalia e alla definizione dei piani post-transizione per tale paese, con particolare attenzione alla promozione di un approccio internazionale coordinato e coerente nei confronti della Somalia, all'instaurazione di relazioni di buon vicinato e al sostegno allo sviluppo del settore della sicurezza in Somalia, anche mediante la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia), l'EUNAVFOR Atalanta, EUCAP Nestor e il continuo sostegno dell'Unione alla missione dell'Unione Africana in Somalia (AMISOM), in stretta collaborazione con gli Stati membri;
- f) per quanto riguarda il Sudan e il Sud Sudan, e in stretta cooperazione con i rispettivi capi delegazione dell'Unione, contribuire alla coerenza e all'efficacia della politica dell'Unione nei confronti del Sudan e del Sud Sudan e sostenere la loro pacifica coesistenza, in particolare tramite l'attuazione degli accordi di Addis Abeba e la risoluzione delle questioni in sospeso relative all'accordo globale di pace, incluse Abyei, soluzioni politiche per i conflitti in corso, segnatamente nel Darfur, negli Stati del Kordofan meridionale e del Nilo azzurro, la costruzione istituzionale nel Sud Sudan e la riconciliazione nazionale. In proposito, l'RSUE contribuirà ad un approccio internazionale coerente in stretta cooperazione con l'UA, e, in particolare, il gruppo di attuazione ad alto livello dell'UA per il Sudan (AUHIP), l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e altri soggetti interessati fondamentali sia regionali che internazionali;
- g) seguire da vicino le sfide transfrontaliere che riguardano il Corno d'Africa, compresi il terrorismo, la radicalizzazione, la sicurezza marittima e la pirateria, la criminalità organizzata, il contrabbando di armi, i flussi di rifugiati e migratori e le eventuali conseguenze politiche o relative alla sicurezza a seguito di crisi umanitarie;
- h) promuovere l'accesso umanitario in tutta la regione;
- i) contribuire all'attuazione della decisione 2011/168/PESC del Consiglio ⁽¹⁾ e della politica dell'Unione in materia di diritti umani in cooperazione con l'RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell'Unione sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell'Unione sui bambini e i conflitti armati, nonché in materia di violenza contro le donne e le ragazze e di lotta contro tutte le forme di discriminazione contro di loro, così come della politica dell'Unione in relazione alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) in materia di donne, pace e sicurezza, anche monitorando e relazionando sugli sviluppi, nonché formulando raccomandazioni a tale riguardo.
2. Ai fini dell'espletamento del mandato, l'RSUE tra l'altro:
- a) fornisce consulenza e riferisce in merito alla definizione delle posizioni dell'Unione nei consessi internazionali, ove opportuno, al fine di promuovere in modo proattivo un approccio politico coerente dell'Unione nei confronti del Corno d'Africa;
- b) mantiene una supervisione globale di tutte le attività dell'Unione.
- Articolo 4*
- Attuazione del mandato**
1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
- ⁽¹⁾ Decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 56).

2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti, le delegazioni dell'Unione nella regione e la Commissione.

Articolo 5

Finanziamento

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2014 è pari a 2 720 000 EUR.

2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici e di sicurezza specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio e periodicamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. Lo stipendio di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

4. Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o le delegazioni dell'Unione per contribuire alla coerenza e alla corrispondenza delle loro rispettive attività.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento delle missioni dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

La RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2. Le delegazioni dell'Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione stessa.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità al suo mandato e in funzione della situazione di sicurezza nell'area geografica di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e preveda un piano di emergenza e un piano di evacuazione della missione;

⁽¹⁾ Decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17).

- b) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nella zona della missione;
- c) assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE alla zona della missione stessa;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

1. L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'AR o del CPS, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Conformemente all'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.
2. L'RSUE riferisce sul modo migliore di condurre le iniziative dell'Unione, quali il contributo dell'Unione alle riforme, compresi gli aspetti politici dei progetti di sviluppo pertinenti dell'Unione, in coordinamento con le delegazioni dell'Unione nella regione.

Articolo 12

Coordinamento

1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia delle azioni dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle delle delegazioni dell'Unione e della

Commissione, nonché con quelle di altri RSUE attivi nella regione, in particolare con l'RSUE presso l'UA e con l'inviato speciale dell'UE per la Somalia. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nella regione.

2. Sono mantenuti stretti contatti e comunicazioni sul campo con i capi delle delegazioni dell'Unione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con le delegazioni dell'Unione pertinenti, fornisce orientamenti politici a livello locale al comandante della forza EUNAVFOR Atalanta, al comandante della missione EUTM Somalia, al capo della missione EUCAP Nestor e al capo della missione EUAVSEC nel Sud Sudan. Se necessario, l'RSUE, il comandante dell'operazione dell'UE e il comandante civile dell'operazione si consultano reciprocamente.

3. L'RSUE coopera strettamente con le autorità dei paesi interessati, con l'ONU, l'UA, l'IGAD, altri soggetti interessati a livello nazionale, regionale e internazionale, nonché con la società civile nella regione.

Articolo 13

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di aprile 2014 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2013

relativa all'aiuto di stato n. SA. 33113 (2012/C) (ex 2011/NN, 2011/CP) concesso dalla Polonia all'impresa Nauta S.A.

[notificata con il numero C(2013) 1522]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/528/UE)

COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma delle disposizioni succitate ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Il 6 novembre 2008 la Commissione ha adottato due decisioni di recupero ⁽²⁾ relative ad aiuti illegittimamente concessi ai cantieri navali di Gdynia e Stettino (in appresso «Stocznia Gdynia» e «Stocznia Szczecińska») che permettevano l'applicazione di una procedura speciale di cessione. Le autorità polacche hanno avuto la possibilità di cedere gli attivi del cantiere in lotti, mediante procedure di appalto aperte, trasparenti, non soggette a condizioni e non discriminatorie.

(2) Nell'ambito della procedura per il recupero degli aiuti la Commissione ha chiesto chiarimenti sulle procedure d'appalto. Il 10 giugno 2010 la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni alle autorità polacche che hanno risposto il 9 luglio 2010 e integrato le informazioni trasmesse in data 30 luglio 2010, 3 settembre 2010, 4 ottobre 2010 e 16 dicembre 2011.

(3) La Commissione ha incontrato le autorità polacche il 15 luglio 2010, il 10 settembre 2010, il 22 ottobre 2010 e il 6 dicembre 2011. Una corrispondenza

epistolare tra il vicepresidente della Commissione Joaquín Almunia e il ministro delle finanze polacche, Aleksander Grad, sulla procedura di liquidazione ha avuto luogo in data 28 giugno 2011, 18 luglio 2011, 7 ottobre 2011 e 25 ottobre 2011.

(4) Con lettera del 25 gennaio 2012, la Commissione ha informato la Polonia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso «il trattato» o «TFUE») in relazione all'acquisizione di alcuni attivi di Stocznia Gdynia da parte di Stocznia Remontowa Nauta S.A. (Cantiere di riparazioni navali Nauta, in appresso «Nauta» o «la società»).

(5) La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾. La Commissione non ha ricevuto osservazioni di terzi sulle misure di cui sopra.

(6) Le autorità polacche hanno comunicato le loro osservazioni iniziali il 27 febbraio 2012 e ulteriori informazioni il 26 ottobre 2012, 8 novembre 2012 e 5 dicembre 2012.

II. OGGETTO

1. IL BENEFICIARIO

(7) Nauta, società fondata nel 1927, è uno dei più antichi cantieri navali polacchi. Nel periodo 1945-2010 Nauta ha svolto le sue attività come impresa direttamente e integralmente appartenente allo Stato. Il 28 ottobre 2009 è stato firmato un atto notarile con cui l'agenzia di sviluppo industriale (Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., in appresso «ARP») ha acquisito il 93,15 % delle azioni di Nauta per un importo di [80-140] (*) milioni di PLN ⁽⁴⁾ (circa [20-35] milioni di EUR ⁽⁵⁾). L'operazione è stata portata a termine il 12 gennaio 2010, data in cui il

⁽¹⁾ GU C 213 del 19.7.2012, pag. 30.

⁽²⁾ Decisione della Commissione, del 6 novembre 2008, relativa all'aiuto di Stato C 19/05 (ex N 203/05) concesso dalla Polonia a Stocznia Szczecińska, GU L 5 dell'8.1.2012, pag. 1 e decisione della Commissione, del 6 novembre 2008, relativa all'aiuto di Stato C 17/05 (ex N 194/05 e PL 34/04) concesso dalla Polonia a Stocznia Gdynia, GU L 33 del 4.2.2010, pag. 1.

⁽³⁾ Cfr. nota 1.

(*) Informazione riservata.

⁽⁴⁾ In una valutazione effettuata nell'aprile 2009, il valore di Nauta è stato stimato pari a [90-150] milioni di PLN, stima aggiornata il 21 aprile 2010 a [90-150] milioni di PLN.

⁽⁵⁾ 1 EUR = circa 4 PLN.

Tesoro di Stato ha trasferito le azioni di Nauta all'ARP che è così diventata l'azionista di maggioranza di Nauta ⁽⁶⁾.

- (8) Le attività di base della società sono la riparazione e la ristrutturazione di navi di grandi e medie dimensioni. Nauta si occupa anche della costruzione di piccole unità di navigazione per scopi specifici e di strutture in acciaio.
- (9) Nauta è la società madre di un gruppo che comprende 13 società tra controllate e consociate. Le attività delle

controllate e consociate riguardano principalmente la sfera cantieristica. Nauta opera nell'ambito del gruppo come centro organizzativo nei seguenti settori: marketing, acquisizione di ordinazioni, manutenzione dei sistemi energetici e di altre risorse importanti e gestione dei progetti.

- (10) La tabella 1 propone una selezione dei dati finanziari relativi a Nauta nel periodo precedente l'operazione (si veda il punto 19) e successivo ad essa.

Tabella 1

Selezione di dati finanziari per Nauta negli anni 2006-2011

(in migliaia di PLN)

	Dati relativi al periodo anteriore all'operazione				Dati relativi al periodo successivo all'operazione	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Entrate provenienti dalle vendite	127 121	87 954	136 988	93 576	94 666	163 817
Spese	114 538	81 546	132 528	84 305	76 495	138 900
Utile ricavato dalle vendite	12 583	6 408	4 460	9 271	18 171	24 916
Redditività della vendita	9,9 %	7,3 %	3,3 %	9,9 %	19,2 %	15,2 %
Altre entrate d'esercizio	5 448	533	545	1 361	4 005	78 038
Altri costi di esercizio	561	26	1 026	126	21 989	1 978
Entrate finanziarie	3 628	5 085	9 334	2 317	7 990	542
Spese relative a operazioni finanziarie	1 441	639	13 236	12 554	17 474	12 479
Utili/perdite lordi	19 123	11 363	83	285	- 38 514	53 468
Utili/perdite netti	14 294	8 318	248	531	- 33 308	44 091

- (11) La situazione finanziaria dell'impresa è peggiorata negli anni 2009-2010 in connessione con la crisi finanziaria mondiale e le fluttuazioni del tasso di cambio. Inoltre, nel 2010 l'impresa ha costituito una riserva per l'ammodernamento degli attivi acquisiti nel 2009 (si veda il punto 17) e ciò ha determinato un aumento degli altri costi operativi.

2. LA STRATEGIA COMMERCIALE DEL BENEFICIARIO NEL PERIODO 2009-2012

2.1. BREVE DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA COMMERCIALE DEL BENEFICIARIO

- (12) Secondo le autorità polacche, la strategia commerciale di

Nauta nel periodo 2009-2012 può essere suddivisa in alcune tappe:

- l'emissione da parte della società di obbligazioni di un valore di 120 milioni di PLN (circa 30 milioni di EUR) acquistate dall'ARP;
- l'acquisizione degli attivi di Stocznia Gdynia;
- il trasferimento delle attività della società nella zona in cui si trovano gli attivi acquisiti;
- la vendita dei terreni sui quali svolge attualmente la propria attività;
- il rimborso delle obbligazioni da parte dell'ARP nel novembre 2011.

⁽⁶⁾ Il rimanente 6,85 % del capitale azionario della società apparteneva al Ministero del Tesoro. Il 30 settembre 2010 l'ARP ha trasferito le proprie azioni in Nauta alla controllata MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (in appresso «MS TFI»). Il 25 ottobre 2010 MS TFI ha trasferito le sue azioni al suo sub-fondo denominato MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. A seguito di tali operazioni l'ARP è diventata l'azionista di maggioranza di Nauta. Gli attuali azionisti di minoranza di Nauta sono i suoi dipendenti (3,19 %) e il Ministero del Tesoro di Stato (3,66 %).

2.2. VALUTAZIONI DEI TERRENI SUI QUALI NAUTA SVOLGE ATTUALMENTE LA PROPRIA ATTIVITÀ

- (13) La società è proprietaria dei terreni sui quali svolge attualmente la propria attività. Tali terreni si trovano nel centro di Gdynia e occupano una superficie di 84 497 metri quadrati. Conformemente alle informazioni trasmesse dalle autorità polacche, la società fa presente, come motivazione economica per l'operazione di acquisizione degli attivi di Stocznia Gdynia, che, in base alla delibera n. XVII/400/08 del Consiglio comunale di Gdynia del 27 febbraio 2008 relativa all'adozione di uno «Studio delle condizioni e degli orientamenti per il riassetto del territorio di Gdynia» (in appresso «lo studio»), i terreni su cui la società svolge attualmente la propria attività dovevano cambiare destinazione passando da un uso industriale a un'utilizzazione per il commercio e i servizi («non industriale» o «commerciale»).
- (14) Secondo le autorità polacche, alla luce dello studio e del processo di cambiamento dell'assetto urbano del territorio di Gdynia, il valore di mercato stimato dei terreni nel 2011 era di [> 2] migliaia di PLN ([> 500] EUR) al metro quadrato, vale a dire di [> 168] milioni di PLN ([> 42] milioni di EUR).
- (15) L'unica valutazione dei terreni prima dell'operazione è stata effettuata in data 21 ottobre 2009 da [...], un esperto immobiliare che ha stimato il valore dei terreni pari a [> 168] milioni di PLN ([> 42] milioni di EUR), vale a dire un importo di [$> 1,9$] migliaia di PLN ([> 475] EUR) al metro quadrato. Tale stima si basa sull'ipotesi che il piano di riassetto dei territori della città di Gdynia avrebbe modificato la destinazione dei terreni attribuendoli ad un uso commerciale.
- (16) Altre valutazioni sono state effettuate ex post nel 2010 e 2011. La tabella 2 riassume tutte le valutazioni (sia ex ante che ex post) effettuate da esperti indipendenti.

Tabella 2

Valore dei terreni appartenenti a Nauta in base alle stime effettuate da esperti indipendenti

Data della valutazione	Ipotesi per quanto riguarda la destinazione dei terreni	Valore totale stimato in PLN	Valore totale stimato al metro quadrato in PLN
Prima dell'operazione			
21.10.2009	non industriale	[$> 168\ 000\ 000$]	[$> 1\ 900$]
Dopo l'operazione			
8.12.2010	non industriale	[$> 130\ 000\ 000$]	[$> 1\ 500$]
4.10.2011	industriale	[$> 70\ 000\ 000$]	[> 800]
17.10.2011	non industriale	[$> 140\ 000\ 000$]	[$> 1\ 700$]

2.3. ACQUISIZIONE DEGLI ATTIVI DI STOCZNIA GDYNIA

- (17) Al fine di dare esecuzione alla decisione della Commissione relativa al recupero di aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno a favore di Stocznia Gdynia del novembre 2008 che autorizzavano il ricorso a una procedura speciale di cessione, le autorità polacche hanno organizzato delle gare pubbliche d'appalto per l'acquisizione degli attivi di Stocznia Gdynia. Nel novembre 2009 Nauta ha acquisito alcuni degli attivi (in appresso «gli attivi acquisiti») mediante una gara pubblica di appalto per un importo di 57,7 milioni di PLN (14 milioni di EUR) consistenti in:
- a) una zona di montaggio (2 banchine con infrastruttura, un capannone per il preassemblaggio, gru, locali per i dipendenti tra cui la mensa) per la quale ha pagato un importo di 34,6 milioni di PLN;
- b) uno spazio esterno (attrezzato con gru utilizzate per la produzione di segmenti tridimensionali) per un importo di 5 milioni di PLN;
- c) una parte di un edificio e un'infrastruttura di montaggio dotata di gru e di due capannoni di produzione per un importo di 18,1 milioni di PLN.
- (18) L'acquisto è stato finanziato con l'emissione di obbligazioni a due anni acquistate dall'ARP con un tasso annuo effettivo del 5,28 %. Le obbligazioni non sono state rimborsate da Nauta, come originariamente previsto, il 30 novembre 2011 perché l'ARP ha accettato una proroga del termine per le obbligazioni al 30 novembre 2013 a un tasso di interesse aumentato all'8,46 %.

3. DESCRIZIONE DELLE MISURE

La prima misura

- (19) L'acquisto degli attivi è stato finanziato mediante l'emissione di obbligazioni a due anni acquistate dall'ARP per un importo di 120 milioni di PLN (30 milioni di EUR) ⁽⁷⁾ a un tasso annuo di interesse del 5,28 % (5,15 % il primo anno e 5,42 % il secondo) con scadenza 30 novembre 2011 (in appresso «la prima misura» o «la misura»). A garanzia delle obbligazioni emesse c'era un'ipoteca sui terreni sui quali la società svolgeva la propria attività (si veda il punto 2.2). Nauta intendeva rimborsare le obbligazioni con il ricavato dalla vendita di tali terreni.

⁽⁷⁾ Il ricavato dall'emissione dell'obbligazione doveva finanziare non solo l'acquisto degli attivi ma anche la loro riparazione e ristrutturazione ritenute necessarie perché Nauta potesse trasferire la propria attività nella nuova sede. Il valore delle obbligazioni emesse superava il valore degli attivi acquistati in modo da poter finanziare le spese aggiuntive.

La seconda misura

- (20) Dal momento che la nuova sede, in cui Nauta prevedeva di trasferire la propria attività dopo aver completato la riparazione e ristrutturazione degli attivi acquisiti, non era pronta per la data inizialmente prevista, Nauta non ha venduto i terreni e non ha rimborsato le obbligazioni acquistate da Nauta. Nel novembre 2011 è stato firmato un nuovo accordo tra l'ARP e Nauta che prevedeva una proroga del termine per il rimborso delle obbligazioni fino al 30 novembre 2013. Il tasso di interesse è stato aumentato al tasso a un mese WIBOR ⁽⁸⁾ maggiorato di un margine di 3,7 punti percentuali (in totale l'8,46 % al 14 dicembre 2011). E' stata inoltre costituita una garanzia supplementare comprendente un'ipoteca sugli attivi acquisiti al fine di coprire l'aumentato rischio di insolvenza.

4. DECISIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE**La prima misura**

- (21) Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha espresso dubbi sulla possibilità per l'impresa Nauta di ottenere il finanziamento necessario a tali condizioni sul mercato. In particolare, la Commissione si è concentrata sui seguenti punti:
- a) le ipotesi ottimistiche per quanto riguarda l'aumento delle entrate;
 - b) le ipotesi ottimistiche per quanto riguarda la futura vendita dei terreni;
 - c) il tasso di interesse delle obbligazioni.
- (22) Sulla base delle informazioni disponibili in quel periodo, la Commissione ha ritenuto le previsioni per quanto riguarda l'aumento delle entrate eccessivamente ottimistiche vista la concorrenza sul mercato della riparazione delle navi (che è l'attività principale dell'impresa), la potenziale sovraccapacità di produzione e la crisi economica.
- (23) La Commissione ha inoltre espresso dubbi sul fatto che ARP abbia effettuato una valutazione attendibile del rischio connesso alla vendita dei terreni su cui veniva svolta l'attività di Nauta. Il piano di assetto territoriale che determinava la destinazione dei terreni a fini «industriali» o «commerciali» non è stato accolto e al tempo stesso non erano stati rispettati i tempi necessari per la sua approvazione. Pertanto, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che il presunto valore «commerciale» dei terreni di [> 168] milioni di PLN fosse giustificato. Dal momento che il processo di adozione del piano di assetto territoriale non è stato portato a termine, un investitore

privato avrebbe fatto probabilmente una valutazione più prudente del valore dei terreni.

- (24) La Commissione inoltre temeva che l'ARP avesse accettato ipotesi piuttosto ottimistiche quanto al valore degli attivi di Nauta utilizzati per garantire le obbligazioni. L'unica valutazione effettuata prima dell'operazione indica un valore di [> 168] milioni di PLN, ma le valutazioni effettuate dopo l'operazione (negli anni 2010 e 2011) indicano un valore compreso tra [70-90] milioni di PLN e [140-160] milioni di PLN, a seconda della destinazione dei terreni.
- (25) Il tasso di interesse annuo del 5,28 % offerto per le obbligazioni sembrava basso. Le autorità polacche non hanno fornito informazioni sul rating di credito di Nauta né sul livello delle garanzie ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione ⁽⁹⁾ (in appresso «comunicazione sui tassi di riferimento»). Conformemente alla comunicazione sui tassi di riferimento, il margine applicato alle obbligazioni corrispondeva ad un livello «alto» di garanzia e almeno ad un rating «buono» (BBB) della società. La Commissione ha espresso dubbi sul fatto che tali parametri corrispondessero alla situazione reale.

La seconda misura

- (26) Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione, pur notando che, sulla base del nuovo accordo, era stato applicato un tasso di interesse più alto e una garanzia supplementare, ha fatto presente di non disporre di informazioni sulle motivazioni economiche della proroga del termine per il rimborso delle obbligazioni di due anni. Pertanto, la Commissione dubitava che tale proroga del termine per il rimborso delle obbligazioni sarebbe stata accettata da un investitore privato.

III. OSSERVAZIONI DELLA POLONIA

- (27) Nelle loro osservazioni le autorità polacche hanno fornito spiegazioni e prove supplementari relative al periodo in esame e a entrambe le misure.

1. LA PRIMA MISURA

- (28) Per quanto riguarda i dubbi relativi all'acquisto delle obbligazioni da parte dell'ARP a un tasso annuo di interesse del 5,28 %, le autorità polacche hanno fornito informazioni supplementari tra cui le previsioni dei risultati finanziari di Nauta, le prospettive per il mercato delle riparazioni navali e le previsioni per quanto riguarda il valore degli attivi di Nauta destinati alla vendita. Le autorità polacche hanno anche presentato un test dell'investitore privato realizzato *ex post* da [...].

⁽⁸⁾ Ang. Warsaw Interbank Offered Rate (tasso di interesse dei prestiti sul mercato interbancario in Polonia).

⁽⁹⁾ GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

Le ipotesi ottimistiche per quanto riguarda l'aumento delle entrate

- (29) Secondo le autorità polacche l'acquisizione degli attivi di Stocznia Gdynia si basava sulle effettive esigenze economiche di Nauta ed era stata preceduta dall'elaborazione di un piano aziendale da parte del consiglio di amministrazione di Nauta con la partecipazione di un esperto indipendente. Le autorità polacche ritengono che il piano aziendale presentato alla Commissione dimostrasse la redditività dell'investimento.
- (30) Per quanto riguarda le previsioni ottimistiche sul ricavato della vendita di Nauta, le autorità polacche hanno fatto presente che, nonostante la sua redditività fosse in calo, Nauta, nel lungo periodo, generava utili, otteneva profitti supplementari grazie alla «remunerazione del capitale proprio» (ROE), al ricavato dalle vendite (ROS) e dagli attivi (ROA), possedeva significative riserve di liquidità e non si avvaleva di finanziamenti mediante debiti gravati da interessi. La fondatezza delle previsioni di crescita è stata confermata *ex post* dal momento che le entrate di Nauta nel 2011 sono state superiori a quelle previste. Inoltre, come previsto, la società ha realizzato profitti nel 2011 e 2012.
- (31) Le autorità polacche hanno inoltre presentato informazioni per quanto riguarda il mercato delle riparazioni navali che, secondo loro, permettono di fare previsioni positive per il futuro. Le autorità polacche hanno fatto riferimento all'aumento della domanda sul mercato delle riparazioni navali collegata all'aumento del numero totale delle navi commerciali. Hanno inoltre fatto riferimento alle previsioni per quanto riguarda il mercato delle riparazioni navali nel periodo 2007–2015 presentate dall'OCSE dalle quali si vinceva che nel periodo in esame il mercato sarebbe cresciuto del 110 %.
- (32) Le autorità polacche hanno inoltre descritto la posizione sul mercato di Nauta e le sue buone relazioni commerciali con i partner scandinavi e hanno attirato l'attenzione sul fatto che Nauta presta servizi di alta qualità e può competere efficacemente con i servizi più a buon mercato ma qualitativamente inferiori dei cantieri russi.

Le ipotesi ottimistiche per quanto riguarda la futura vendita dei terreni

- (33) Per quanto riguarda i timori della Commissione in relazione al presunto valore degli attivi di Nauta utilizzati come garanzia per l'operazione, le autorità polacche hanno sottolineato quanto segue: i) l'ARP si è basata sulla valutazione dei terreni precedente l'operazione realizzata da un esperto immobiliare indipendente; ii) le valutazioni immobiliari realizzate dopo l'operazione nel 2009 si basavano su altre ipotesi in funzione dell'uso cui destinare i terreni (industriale o commerciale); iii) erano state realizzate operazioni simili per quanto riguarda i lotti di

terreno vicini con destinazione analoga e i valori ottenuti erano simili ai valori indicati nella valutazione effettuata prima dell'operazione ed erano noti all'esperto.

- (34) Per quanto riguarda il rischio collegato con la vendita dei terreni, secondo le autorità polacche, il fatto che il piano di assetto del territorio non fosse stato adottato dalla città di Gdynia non rappresentava un reale ostacolo al fatto che i terreni destinati alla vendita fossero riconosciuti come commerciali e non come industriali. Le autorità polacche hanno anche spiegato le fasi previste dal diritto polacco per giungere all'adozione di un piano di assetto, fasi in cui rientra anche lo «Studio delle condizioni e degli orientamenti per il riassetto del territorio di Gdynia» e hanno fatto riferimento a una sentenza del tribunale amministrativo del 6 agosto 2009 in base alla quale lo studio approvato dalle autorità della città di Gdynia equivaleva nella pratica a un piano di sviluppo locale. Il tribunale ha stabilito che le decisioni amministrative, come i permessi di costruzione rilasciati per i terreni oggetto dello studio, non devono essere in contraddizione con le decisioni dello studio. Lo studio prevedeva un'utilizzazione dei terreni appartenenti a Nauta a fini non industriali.
- (35) A sostegno della loro tesi le autorità polacche hanno anche fornito documenti da cui risulta che, in due vendite effettuate nel 2009 di terreni vicini a quelli degli attivi di Nauta, era stato ottenuto un prezzo corrispondente al valore commerciale dei terreni. Si tratta, in un caso, di prove che confermano l'avvenuta vendita nell'aprile 2009 di un lotto di terreno vicino a quelli di Nauta il cui prezzo, come risulta dall'annuncio pubblicato sulla stampa, corrispondeva al valore commerciale dei terreni di Nauta per metro quadrato stabilito sulla base della valutazione effettuata nel 2009. L'altro caso concerneva, invece, la vendita di altri attivi vicini ai terreni di Nauta in cui un lotto relativamente esiguo della superficie di 0,5 ettari sarebbe stato venduto ad un prezzo al metro quadrato analogo.

Il tasso di interesse delle obbligazioni.

- (36) Per quanto riguarda il basso tasso di interesse delle obbligazioni acquistate dall'ARP, le autorità polacche hanno affermato che, nonostante l'assenza di un rating di credito ufficiale, il tasso di interesse rispecchiava correttamente il livello di rischio connesso. Prima di decidere l'acquisto delle obbligazioni, l'ARP ha realizzato un'analisi della situazione finanziaria di Nauta ed è giunta alla conclusione che il tasso di interesse proposto garantiva per l'investimento un rendimento sufficientemente adeguato al rischio. Le autorità polacche hanno attirato l'attenzione della Commissione sui seguenti punti: i) nei tre anni che precedono l'operazione Nauta ha generato utili e aveva buone prospettive finanziarie; ii) Nauta disponeva di considerevoli surplus di liquidità e non aveva debiti gravati da interessi; iii) il basso valore del premio era giustificato dalla qualità e dal valore della garanzia; iv) un livello di

interesse più alto comprometterebbe l'obiettivo di ottenere il massimo rendimento possibile dagli investimenti di capitale in Nauta da parte dell'ARP.

(37) Le autorità polacche hanno fatto anche riferimento al rating del cantiere Crist elaborato dall'ARP prima di un'operazione che è stata valutata dalla Commissione nell'ambito della decisione del 25 luglio 2012 che ha stabilito che tale misura non si configurava come un aiuto di Stato ⁽¹⁰⁾. Le autorità polacche sono giunte alla conclusione che investire in Nauta comportava un rischio lievemente minore rispetto a quello connesso con l'investire in Crist per cui Nauta merita lo stesso rating (BBB). L'investimento di ARP nelle obbligazioni di Nauta costituiva, secondo le autorità polacche, un investimento realizzato all'interno del gruppo dal momento che l'ARP stava per diventare l'azionista di maggioranza di Nauta (si veda il punto 7).

(38) A sostegno della tesi secondo cui l'investimento nelle obbligazioni di Nauta effettuato dall'ARP era redditizio, la Polonia ha fornito un'analisi *ex post* effettuata da [...]. L'analisi si basa sui dati relativi al periodo che precede l'operazione; da essa risulta che il rendimento dell'investimento, compresi gli interessi e l'aumento del valore della società, era pari a [$> 20\%$]. Inoltre, [...] sottolinea che nel caso degli investimenti realizzati all'interno di un gruppo gli investitori tendono ad accettare un rendimento in relazione al rischio più basso rispetto a investitori esterni. L'analisi condotta da [...] in linea di massima conferma che l'operazione è conforme al test dell'investitore in condizioni di economia di mercato.

2. LA SECONDA MISURA

(39) Per quanto riguarda le riserve espresse dalla Commissione in relazione alle motivazioni economiche della proroga del termine per il rimborso delle obbligazioni di due anni da parte di Nauta del 2011, le autorità polacche hanno presentato informazioni supplementari. Esse sostengono che, quando ha accettato di spostare il termine per il rimborso delle obbligazioni, l'ARP ha tenuto conto dei seguenti fattori:

— la strategia di investimento dell'ARP nei confronti di Nauta di cui è proprietaria;

— la buona situazione finanziaria di Nauta al momento in cui è stato deciso di prorogare il termine e le previsioni favorevoli per il futuro;

— il miglioramento della qualità della garanzia a seguito dell'aggiunta di nuovi elementi patrimoniali; secondo la valutazione dell'esperto patrimoniale, in tal modo il valore della garanzia diventava pari a [> 190] milioni di PLN;

— il fatto che vi fossero sette potenziali acquirenti interessati all'acquisto dei terreni di Nauta nonostante il fatto che il piano di riassetto urbano di Gdynia per i terreni del cantiere non fosse terminato;

— l'alta probabilità che le autorità della città di Gdynia raggiungessero un accordo per adottare il piano di riassetto urbano per i terreni del cantiere entro il 2013.

IV. VALUTAZIONE

1. ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO

(40) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(41) Perché una misura d'aiuto attuata da uno Stato membro possa considerarsi un aiuto di Stato occorre che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: 1) la misura concede un vantaggio mediante risorse statali; 2) il vantaggio è selettivo; 3) l'aiuto falsa o minaccia di falsare la concorrenza e può incidere sugli scambi tra Stati membri.

1.1. PRESENZA DI UN VANTAGGIO

(42) Per poter affermare che la misura in oggetto si configura come un aiuto di Stato occorre stabilire se l'impresa Nauta abbia ottenuto un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato, vale a dire se al suo finanziamento avesse provveduto un investitore o un operatore privato.

La prima misura

(43) Per poter stabilire se la misura in esame soddisfi il criterio dell'investitore privato la Commissione ha valutato se, sulla base delle informazioni di cui disponeva l'ARP al momento in cui è stata presa la decisione, un creditore privato avrebbe deciso di acquistare obbligazioni di Nauta a simili condizioni.

⁽¹⁰⁾ Decisione della Commissione, del 25 luglio 2012, relativa all'aiuto di Stato n. SA.33114 (2012/C) (ex. 2011/NN) — Polonia presunti aiuti a favore del cantiere navale CRIST (G.U. L 12 del 16.1.2013, pag. 38).

Analisi della situazione finanziaria di Nauta

- (44) La Commissione attira l'attenzione sul fatto che, prima di decidere l'acquisto delle obbligazioni, l'ARP ha realizzato un'analisi della situazione finanziaria di Nauta ed è giunta alla conclusione che il tasso di interesse proposto garantiva per l'investimento un rendimento sufficientemente adeguato al rischio. L'analisi riguardava: la strategia commerciale di Nauta, i dati finanziari storici e quelli previsti e la valutazione del rischio. La Commissione ha esaminato la fondatezza delle ipotesi su cui si basava l'analisi.
- (45) In primo luogo, la Commissione osserva, sulla base della pubblicazione esterna dell'OCSE del 2007, che il mercato delle riparazioni navali su cui Nauta svolge la sua attività principale, aveva buone prospettive di sviluppo. Le previsioni dell'OCSE per quanto riguarda il mercato delle riparazioni navali per gli anni 2007-2015 indicavano una crescita del 110 %. La società era in condizione di beneficiare di tale crescita grazie alle sue consolidate relazioni commerciali con clienti scandinavi e al fatto che i servizi da essa forniti erano di alta qualità e quindi potevano competere con i servizi offerti dai cantieri russi che, benché più economici, erano di peggiore qualità. In tale contesto, l'investimento di Nauta negli attivi di Stocznia Gdynia sembrava giustificato da una ragionevole aspettativa di crescita della società.
- (46) La fondatezza delle ipotesi contenute nel piano aziendale del 2009 è stata confermata dai risultati concreti ottenuti dalla società nel periodo successivo alla realizzazione dell'operazione, vale a dire negli anni 2010 e 2011. Sebbene, a causa della crisi economica, il ricavo della vendita nel 2010 è stato inferiore alle previsioni, la società ha registrato utili superiori a 18 milioni di PNL nonostante il fatto che il piano aziendale prevedesse per quel periodo perdite pari a 33 milioni di PNL. Nel 2011 le entrate generate dalla società grazie alle vendite sono stati superiori alle previsioni e così gli utili ottenuti dalle vendite che sono stati pari a 25 milioni di PNL a fronte dei 10 milioni di PNL previsti. Tali risultati confermano che le previsioni finanziarie non erano troppo ottimistiche e che Nauta era in grado di essere concorrenziale sul mercato nonostante una situazione economica generalmente sfavorevole.
- (47) In secondo luogo, dai bilanci di Nauta risulta che la sua attività era redditizia sia nel periodo che precede l'operazione (2006-2008) che nel 2009, anno in cui quest'ultima è stata effettuata (si veda la tabella 1). La società ha ottenuto profitti supplementari grazie alla «remunerazione del capitale proprio» (ROE), al ricavo dalle vendite (ROS) e dagli attivi (ROA). Secondo le previsioni finanziarie la società si attendeva un aumento delle entrate e degli utili ricavati dalle vendite. Tali previsioni si sono rivelate fondate alla luce delle prospettive di sviluppo del mercato e della strategia commerciale della società.
- (48) In terzo luogo, il rischio connesso con gli investimenti era limitato dal momento che, prima dell'operazione, Nauta disponeva di un considerevole surplus di liquidità (oltre 34 milioni di PNL alla fine del 2008) e non aveva debiti gravati da interessi.
- (49) Pertanto, la Commissione ritiene che l'analisi *ex ante* condotta dall'ARP si basasse su ipotesi ragionevoli e che l'ARP si sia comportata come un investitore privato.
- (50) Oltre a valutare l'analisi di ARP effettuata prima dell'investimento, la Commissione ha valutato anche il tasso di interesse delle obbligazioni per verificarne la conformità con il tasso di riferimento. Il tasso di interesse delle obbligazioni di Nauta acquisite dall'ARP era del 5,15 % il primo anno e del 5,42 % il secondo anno e corrisponde quindi a un tasso annuo di interesse del 5,28 %. Considerato che, nel novembre 2009, il tasso di base per la Polonia era del 4,53 %, il tasso accettato dall'ARP per l'investimento nelle obbligazioni di Nauta sarebbe stato superiore al tasso di riferimento applicabile (composto dal tasso di base e dal margine corrispondente) a condizione che il rating di Nauta al momento dell'applicazione della misura fosse almeno «buono» (BBB) e che il livello della garanzia fosse «alto».

Il rating di Nauta

- (51) Le autorità polacche non hanno comunicato alla Commissione informazioni sul rating di Nauta nel periodo in esame dal momento che, quando sono state emesse le obbligazioni, la società non aveva debiti gravati da interessi. Pertanto, la Commissione ha confrontato il rating che poteva aver ottenuto Nauta con quello attribuito dall'ARP a un altro cantiere polacco (Crist) nel 2010, prima dell'effettuazione di un'operazione che è stata già valutata dalla Commissione⁽¹⁾. Secondo le autorità polacche la situazione di Nauta era analoga a quella di Crist e quindi Nauta avrebbe potuto avere lo stesso rating.
- (52) In primo luogo, la Commissione attira l'attenzione sul fatto che il mercato delle riparazioni navali, il principale mercato di attività di Nauta, aveva buone prospettive di crescita. Come Crist Nauta era presente da molto tempo sul mercato e disponeva di una rete consolidata di clienti e di una posizione concorrenziale.
- (53) In secondo luogo, benché la società Crist avesse registrato un utile netto più alto per un periodo di tre anni prima dell'operazione, Nauta aveva in quel periodo una redditività più alta di Crist, come risulta dagli indicatori ROA e ROS.

⁽¹⁾ Cfr. nota 10.

(54) In terzo luogo, il cantiere Crist era fortemente indebitato mentre Nauta non aveva debiti gravati da interessi per cui il rischio di insolvenza di quest'ultima era più basso. Inoltre, all'epoca dell'operazione Nauta disponeva di un considerevole surplus di liquidità (oltre 34 milioni di PNL) mentre il surplus di liquidità di Crist non superava i 9 milioni di PNL.

(55) In quarto luogo, come si è già osservato, in entrambi i casi il valore delle garanzie era sufficiente a coprire il rischio di finanziamento calcolato sulla base dell'indicatore delle perdite in caso di inadempimento (LGD), secondo il quale esso era compreso tra lo 0 e il 30 %.

(56) Sulla base di quanto precede la Commissione ritiene che l'ARP avesse motivi fondati per sostenere che il rating di Nauta nel 2009 poteva essere valutato per analogia con quello di Crist che l'ARP aveva valutato come BBB.

Valore della garanzia

(57) Per quanto riguarda il valore della garanzia, le autorità polacche ritengono che sia «alto». Il valore di una garanzia può essere considerato alto quando il valore LGD è compreso tra lo 0 e il 30 %. Poiché il valore nominale dell'operazione era di 120 milioni di PLN, il livello della garanzia può essere considerato alto se il valore delle garanzie fornite è compreso tra 84 milioni di PLN e 120 milioni di PNL.

(58) L'unica valutazione dei terreni di Nauta effettuata *ex ante* di cui disponeva l'ARP indicava un importo di [> 168] milioni PLN, basato sull'ipotesi che i terreni potessero essere utilizzati a fini commerciali, conformemente allo studio approvato dalla città di Gdynia. La valutazione era stata realizzata da [...], un esperto patrimoniale che si era servito del metodo comparativo. Tale metodo è uno dei metodi generalmente accettati per la valutazione dei terreni sulla base della legislazione polacca. La Commissione attira l'attenzione sul fatto che tale valutazione è stata effettuata sulla base dei dati relativi a operazioni simili e che l'esperto che l'ha realizzata sapeva che valori simili al metro quadrato erano stati ottenuti da vendite di lotti di terreno vicini.

(59) Dal momento che la valutazione si basava sull'ipotesi che i terreni avessero una destinazione «commerciale», la Commissione ha analizzato anche la fondatezza di tale supposizione. A questo proposito la Commissione rinvia alla decisione del Tribunale amministrativo del 6 agosto 2009 che conferma che lo Studio delle condizioni e degli orientamenti per il riassetto del territorio eseguito dalle autorità cittadine di Gdynia rappresenta una tappa importante per la modifica del piano di riassetto locale. Il tribunale ha stabilito che le decisioni amministrative, come i permessi di costruzione rilasciati per i terreni oggetto dello studio non devono essere in contraddizione

con le conclusioni dello studio. Lo studio prevedeva un'utilizzazione dei terreni appartenenti a Nauta a fini non industriali.

(60) La Commissione fa presente inoltre che nella vendita dei lotti di terreno vicino a Nauta erano stati ottenuti importi corrispondenti a una destinazione non industriale.

(61) Pertanto, considerato che il processo di adozione del piano non era ancora stato completato, la Commissione ritiene tuttavia che un ipotetico investitore privato non avrebbe probabilmente basato la propria valutazione sul valore pieno dei terreni dopo la modifica del piano di riassetto territoriale ma piuttosto su un valore ottenibile nell'immediato. La Commissione attira pertanto l'attenzione sul fatto che, per stabilire il valore immobiliare nell'ambito di una vendita forzata di un lotto di terreno simile a quelli di Gdynia, gli esperti indipendenti hanno applicato un coefficiente di 0,5 al valore di mercato ⁽¹²⁾. Sebbene tale coefficiente sembri prudente, se applicato ai terreni di Nauta porta a ottenere un valore di [> 84] milioni di PLN. Quindi, persino sulla base di ipotesi prudenti, l'LGD sarebbe inferiore al 30 % e la garanzia dovrebbe essere considerata alta.

(62) La Commissione conclude, pertanto, che il livello di garanzie accettate dall'ARP era «alto».

Conclusioni sulla prima questione

(63) La Commissione ritiene che le ipotesi su cui si basa l'analisi della situazione finanziaria di Nauta realizzata prima dell'investimento erano fondate e che i risultati dell'analisi portino alla conclusione che il tasso di interesse delle obbligazioni proposto garantiva un rischio adattato al mercato.

(64) Inoltre, conformemente alla comunicazione sui tassi di riferimento, sulla base di un rating BBB, del livello alto di garanzie e del tasso di riferimento per la Polonia del 4,53 % del novembre 2009, il tasso di interesse delle obbligazioni acquistate dall'ARP nel 2009 avrebbe dovuto essere del 5,28 % (4,53 % + 75 punti percentuali) e tale è il tasso di interesse accettato dall'ARP.

(65) Pertanto, la prima misura non ha attribuito un vantaggio a Nauta.

(66) L'analisi realizzata da [...] tre anni prima dell'operazione, che dimostra la considerevole redditività dell'investimento di ARP in Nauta, non è decisiva in considerazione della sua natura *ex post* ma, cionondimeno, conferma questa valutazione.

⁽¹²⁾ Valutazione di un lotto di terreno appartenente a Stocznia Gdynia del 4 marzo 2009.

La seconda misura

- (67) Conformemente al test dell'investitore privato, la Commissione ha valutato se un ipotetico creditore privato avrebbe accettato la proroga del termine per il rimborso delle obbligazioni fino al 30 novembre 2013. La Commissione ha comparato il rendimento dell'investimento atteso in due scenari: 1) la vendita forzata delle obbligazioni nel 2011 e 2) il rimborso nel 2013.
- (68) La Commissione fa presente che nel primo scenario il rendimento atteso dall'investimento sarebbe pari al valore della garanzia. Come si è già affermato al punto 61, l'investitore privato non avrebbe probabilmente basato la propria valutazione sul valore pieno dei terreni, ma piuttosto su un valore ottenibile nell'immediato, cioè [> 84] milioni di PLN.
- (69) Nel secondo scenario il rendimento atteso dall'investimento equivale al valore nominale intero delle obbligazioni, cioè a 120 milioni di PLN maggiorati di un interesse annuo dell'8,46 % per un periodo di due anni (l'interesse applicabile in questo caso è pari al tasso WIBOR 1m maggiorato di un margine del 3,7 %, il che significa che nel dicembre 2011 esso era pari all'8,46 %). La Commissione ritiene che il tasso di rendimento atteso dall'investimento sarebbe stato più alto nel caso di una proroga del rimborso delle obbligazioni al 2013. Anche se Nauta non fosse stata in grado di rimborsare le obbligazioni nel 2013, il valore della garanzia all'epoca era probabilmente più alto che nel 2011. In primo luogo, il valore della garanzia era stato migliorato dall'aggiunta di una nuova proprietà. Secondo la valutazione dell'esperto patrimoniale, in tal modo, il valore della garanzia diventava pari a [> 190] milioni di PLN. In secondo luogo, il completamento delle procedure amministrative per modificare il piano di riassetto territoriale (o i progressi in tal senso) doveva portare ad un aumento dei prezzi per poi raggiungere il pieno valore «commerciale» man mano che si dissipavano i dubbi dei potenziali investitori.
- (70) E' opportuno tener conto, inoltre, che, all'epoca del rimborso inizialmente previsto delle obbligazioni, ARP era già proprietaria di Nauta e, in quanto tale, era interessata a massimizzare il rendimento dell'investimento di capitale. Una vendita forzata delle obbligazioni nel 2011 avrebbe potuto compromettere il raggiungimento degli obiettivi strategici consistenti nell'acquisizione di nuovi attivi e nel successivo trasferimento delle attività in una nuova sede e portare a una riduzione del valore dell'intera società.

Conclusioni sulla prima questione

- (71) Alla luce di quanto precede, la Commissione giunge alla conclusione che un ipotetico creditore privato avrebbe preferito accettare la proroga del termine della scadenza delle obbligazioni piuttosto che esigere il loro immediato rimborso. Pertanto, la seconda misura non ha attribuito un vantaggio a Nauta.

1.2. CONCLUSIONI IN MERITO ALLA CONCESSIONE DI UN EVENTUALE VANTAGGIO

- (72) Sulla base dei nuovi elementi presentati dalle autorità polacche e delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ritiene che l'impresa non abbia ottenuto alcun indebito vantaggio né per quanto riguarda le condizioni alle quali l'ARP ha acquistato le obbligazioni di Nauta nel 2009 né come risultato della proroga del termine di riacquisto delle obbligazioni concessa nel 2011.
- (73) Dal momento che, perché una misura possa configurarsi come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, occorre che ricorrano cumulativamente tutti gli elementi che ne indicano l'esistenza, l'assenza di uno di essi è determinante. Non è, pertanto, necessario esaminare gli altri elementi di cui al punto 41.

DECIDE:

Articolo 1

La misura di aiuto che la Repubblica polacca ha concesso a favore dell'impresa Nauta S.A. sotto forma di acquisto di obbligazioni per un importo di 120 milioni di PLN ad un tasso di interesse effettivo del 5,28 % nel periodo 2009-2011 e dell'8,46 % nel periodo 2011-2013 non si configura come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2013

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2013

relativa all'approvazione del sistema Bosch di preconditionamento dello stato di carica della batteria di un veicolo ibrido come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/529/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 gennaio 2013 il fornitore Robert Bosch Car multimedia GmbH («il richiedente») ha presentato una domanda di approvazione di un sistema di preconditionamento dello stato di carica della batteria di un veicolo ibrido fondato su un sistema di navigazione come tecnologia innovativa. La completezza della domanda è stata valutata conformemente all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione ⁽²⁾. La domanda è stata ritenuta completa e il periodo a disposizione della Commissione per la valutazione è iniziato il giorno successivo alla data ufficiale di ricevimento, ovvero il 30 gennaio 2013.
- (2) La domanda è stata valutata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 (linee guida tecniche) ⁽³⁾.
- (3) La domanda riguarda un sistema che controlla lo stato di carica di una batteria di un veicolo elettrico ibrido mediante un sistema di navigazione che attua un monitoraggio costante del posizionamento geospaziale del veicolo e fornisce informazioni sul profilo di pendenza della strada percorsa al fine di stimare il potenziale di recupero nell'itinerario e di adeguare lo stato di carica in modo da ottimizzare l'utilizzo e il recupero dell'energia. Più precisamente, quando un veicolo percorre una salita l'elettricità della batteria può essere utilizzata al massimo in modo che il grado di utilizzazione dell'elettricità della batteria sia superiore a quella di un veicolo che si avvale

di una strategia convenzionale di gestione dello stato di carica. Quando il veicolo percorre una discesa l'energia viene utilizzata per caricare la batteria. Per essere riconosciuto come innovazione ecocompatibile, il sistema dovrebbe essere attivato in permanenza nell'ambito della strategia di funzionamento del gruppo motopropulsore.

- (4) La Commissione ritiene che le informazioni fornite nella domanda dimostrino che i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 sono stati soddisfatti.
- (5) Il richiedente ha dimostrato che nel 2009 la penetrazione di mercato delle tecnologie del tipo descritto nella domanda non ha superato la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. Tale affermazione è altresì suffragata dalla relazione di verifica di accompagnamento. Su tale base la Commissione ha accertato che il sistema di preconditionamento dello stato di carica della batteria per veicoli ibridi basato sulla navigazione fornito dal richiedente è conforme ai criteri di ammissibilità stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
- (6) Al fine di determinare i risparmi di CO₂ generati dalla tecnologia innovativa applicata a un veicolo, è necessario definire un veicolo di riferimento alla cui efficienza paragonare quella del veicolo provvisto di tale tecnologia innovativa, a norma degli articoli 5 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. La Commissione ritiene che il veicolo di riferimento debba corrispondere ad un veicolo dotato dell'eco-innovazione in cui la tecnologia innovativa non sarebbe attivata.
- (7) Il richiedente ha presentato un metodo di prova completo per accertare la riduzione delle emissioni di CO₂. Per dimostrare l'effetto di riduzione del CO₂ della tecnologia, è stato definito un metodo di prova che riflette sia i profili di velocità che di pendenza caratteristici delle abitudini di guida e degli itinerari europei. Il richiedente ha stabilito i profili di pendenza delle strade in base a informazioni tratte da numerosi itinerari di prova in situazione reale e da dati relativi alla pendenza delle strade in tutta l'UE. Per essere sufficientemente rappresentativi, i profili di pendenza delle strade sono stati associati a profili di velocità prossimi al profilo di velocità NEDC. A velocità inferiori vi sono differenze, che però sono rispecchiate dai valori conservativi relativi alle riduzioni delle emissioni di CO₂ della tecnologia innovativa. Il ciclo di prova di riferimento dovrebbe essere utilizzato per una serie di prove su banco dinamometrico a rulli con attivazione e disattivazione della tecnologia innovativa. Il

⁽¹⁾ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

⁽³⁾ http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf

richiedente ha inoltre calcolato e dimostrato la proporzione dei tempi di utilizzo della tecnologia in condizioni normali di funzionamento (tasso di utilizzo). La Commissione ritiene che il metodo di prova e il ciclo di prova di riferimento forniti dal richiedente dimostrino in maniera realistica e sulla base di dati statistici validi la riduzione delle emissioni di CO₂ per effetto della tecnologia innovativa, come previsto dall'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

- (8) La Commissione ritiene che il richiedente abbia dimostrato in modo soddisfacente che la riduzione delle emissioni ottenuta con la tecnologia innovativa è pari almeno a 1 g CO₂/km per i veicoli elettrici ibridi (HEV/PHEV), conformemente all'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (CE) n. 692/2008 ⁽¹⁾ con una massa in ordine di marcia di 1 650 kg o superiore. Per i veicoli con una massa in ordine di marcia inferiore a 1 650 kg, non è stato dimostrato che i risparmi sono sufficientemente elevati per raggiungere la soglia di 1 g/CO₂/km.
- (9) Poiché gli effetti della tecnologia in questione sulle riduzioni di emissioni di CO₂ non possono essere determinati utilizzando la prova di omologazione per le emissioni di CO₂ di cui ai regolamenti (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e (CE) n. 692/2008, la Commissione ne deduce che la tecnologia non è contemplata dal normale ciclo di prova in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 443/2009.
- (10) La Commissione ha accertato che la relazione di verifica è stata preparata dalla TÜV SÜV Automotive GmbH, organismo indipendente e certificato, e che essa corrobora le conclusioni riportate nella domanda.
- (11) Tenuto conto di quanto sopra esposto, la Commissione non ritiene opportuno sollevare obiezioni per quanto concerne l'approvazione della tecnologia in questione.

- (12) Qualsiasi produttore che intenda beneficiare di una riduzione delle sue emissioni specifiche medie di CO₂ al fine di soddisfare l'obiettivo per le emissioni specifiche attraverso un risparmio di CO₂ derivante dall'uso della tecnologia innovativa approvata dalla presente decisione deve, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, fare riferimento alla presente decisione nella sua domanda di scheda di omologazione CE per i veicoli interessati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'uso del sistema Bosch di preconditionamento dello stato di carica della batteria di un veicolo ibrido fondato su un sistema di navigazione è approvato come una tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 per l'uso su veicoli ibridi elettrici di categoria M₁ con una massa in ordine di marcia di 1 650 kg o più.

2. La riduzione delle emissioni di CO₂ dovuta all'uso del sistema Bosch di preconditionamento dello stato di carica della batteria di un veicolo ibrido fondato su un sistema di navigazione di cui al paragrafo 1 è determinato applicando il metodo riportato nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

ALLEGATO

METODO DI PROVA, FORMULE E REQUISITI RELATIVI AL SISTEMA DEL VEICOLO**1. Introduzione**

Al fine di determinare le riduzioni di CO₂ che possono essere attribuite all'uso del sistema Bosch di preconditionamento dello stato di carica della batteria di un veicolo ibrido fondato su un sistema di navigazione su un veicolo di categoria M1 con una massa in ordine di marcia di 1 650 kg o più, è necessario stabilire quanto segue:

- 1) le condizioni di prova;
- 2) la procedura di prova;
- 3) le formule;
- 4) il codice dell'innovazione eco-compatibile da inserire nella documentazione di omologazione.

Appendice: Parametri della sequenza di prova

2. Condizioni di prova

Sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) veicolo con innovazione eco-compatibile: un veicolo con la tecnologia innovativa attivata. Il sistema di navigazione della tecnologia innovativa deve essere in grado di utilizzare i dati temporali del GPS specificati nella tabella 2 dell'appendice per eseguire il ciclo di prova;
- b) veicolo di riferimento: un veicolo con caratteristiche identiche a quelle del veicolo con innovazione eco-compatibile con la tecnologia innovativa disattivata. La disattivazione può essere conseguita non fornendo i dati temporali del GPS al sistema di navigazione. Ai fini della prova sul banco a rulli deve essere possibile attivare e disattivare l'uso di una tecnologia innovatrice ⁽¹⁾;
- c) Il banco di prova a rulli è in grado di testare veicoli elettrici ibridi (PHEV/HEV) ed è in grado di riprodurre i profili di pendenza della strada. Data la varietà di assetti dei gruppi motopropulsori ibridi è necessario che il banco di prova consenta di testare quattro ruote.

3. Procedura di prova

Le emissioni di CO₂, il consumo di carburante e il consumo di energia elettrica dei veicoli di prova sono misurati conformemente al regolamento UN/ECE n. 101. Solo i profili di velocità e le regolazioni del banco di prova sono modificati conformemente a quanto segue.

Banco di prova

- I dati temporali relativi alla pendenza specificati nella tabella 1 nell'appendice sono utilizzati come input di controllo per il banco di prova a rulli.
- I dati temporali relativi alla velocità specificati nella tabella 1 sono utilizzati come istruzioni per il conducente che esegue la prova. Le tolleranze di velocità e di tempo sono conformi al punto 1.4 dell'allegato 7 del regolamento UN/ECE n. 101.

Precondizionamento del veicolo

È condotto un ciclo di prova completo con la tecnologia innovativa disattivata per raggiungere le condizioni standard di prova a caldo del motore elettrico e della batteria relative alle temperature e allo stato di carica, ossia uno stato di carica del 50-60 %.

Sistema di navigazione

Durante la prova del veicolo con eco-innovazione, il sistema di navigazione deve simulare la posizione del GPS del veicolo usando i dati temporali del GPS di cui alla tabella 2 dell'appendice adottando una delle seguenti metodologie:

- a) i dati temporali del GPS sono comunicati al sistema di navigazione tramite un supporto informatico (ad esempio carta SD, chiave USB, DVD) collegato allo strumento di navigazione. I dati del GPS memorizzati nel supporto informatico sono registrati sotto forma di testo in un file (ad esempio.csv) o in un formato di file leggibile generato dal sistema GPS;
- b) i dati temporali del GPS sono usati come input per un generatore di segnale GPS che fa parte dell'assetto banco dinamometrico a rulli. Il generatore di segnale GPS e il banco di prova a rulli sono sincronizzati a livello temporale.

⁽¹⁾ Tale condizione si applica solo per la prova. In condizioni normali di guida la tecnologia innovativa è sempre attivata.

Esecuzione delle prove

Per sincronizzare il movimento del banco dinamometrico a rulli con l'output del sistema di navigazione, entrambi i sistemi (banco di prova e sistema di navigazione) devono essere avviati nello stesso momento temporale (± 1 s).

Numero di prove

La procedura completa di prova sul banco di prova viene ripetuta almeno due volte. Si calcolano le medie aritmetiche delle emissioni di CO₂ del veicolo con eco-innovazione e del veicolo di riferimento e i rispettivi coefficienti di variazione delle medie. È necessario ripetere i test sul banco dinamometrico a rulli finché i coefficienti di variazione di entrambe le medie aritmetiche non siano al di sotto dell'1 %.

4. Formule

1. La formula per il calcolo del risparmio di CO₂ conseguito con l'eco-innovazione è:

$$\text{Formula (1)} \quad C_{\text{CO}_2} = (B_{\text{MC}} - E_{\text{MC}}) \cdot \text{UF}$$

dove:

C_{CO_2} = Risparmi di CO₂ [g CO₂/km]

UF = 0,15 (proporzione di tempo di utilizzazione delle tecnologie in condizioni normali di funzionamento)

B_{MC} = Emissioni di CO₂ del veicolo di riferimento in applicazione del ciclo di prova di riferimento [g CO₂/km]

E_{MC} = Emissioni di CO₂ del veicolo con eco-innovazione in applicazione del ciclo di prova di riferimento [g CO₂/km].

Le medie aritmetiche delle emissioni di CO₂ sono arrotondate a un punto decimale.

2. La formula per calcolare il *coefficiente di variazione* della media è:

$$\text{Formula (2)} \quad c_v = S_{\bar{x}} / \bar{x}$$

dove:

c_v = coefficiente di variazione

$S_{\bar{x}}$ = deviazione standard della media aritmetica [g CO₂/km]

$\bar{x}$ = media aritmetica per B_{MC} e E_{MC} [g CO₂/km]

3. La formula per calcolare la deviazione standard della media aritmetica è:

$$\text{Formula (3)} \quad S_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$$

dove:

$S_{\bar{x}}$ = deviazione standard della media aritmetica [g CO₂/km]

x_i = valore della misurazione [g CO₂/km]

$\bar{x}$ = media aritmetica [g CO₂/km]

N = numero di misurazioni.

5. Codice dell'innovazione ecocompatibile da inserire nella documentazione di omologazione

Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei relativi documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione è «4».

A titolo di esempio, il codice dell'innovazione ecocompatibile nel caso in cui il risparmio ecocompatibile sia certificato dall'autorità di omologazione tedesca sarà «e1 4».

⁽¹⁾ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

Appendice

Parametri della sequenza di prova

Figura 1

Profilo di velocità

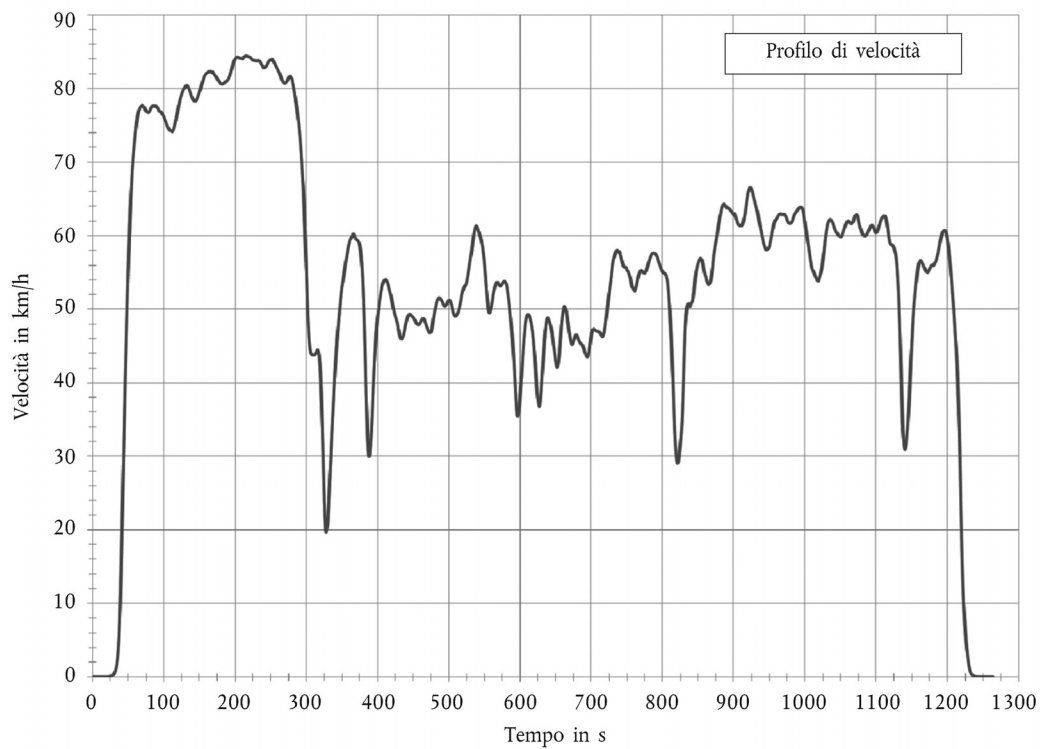


Figura 2

Profilo di pendenza

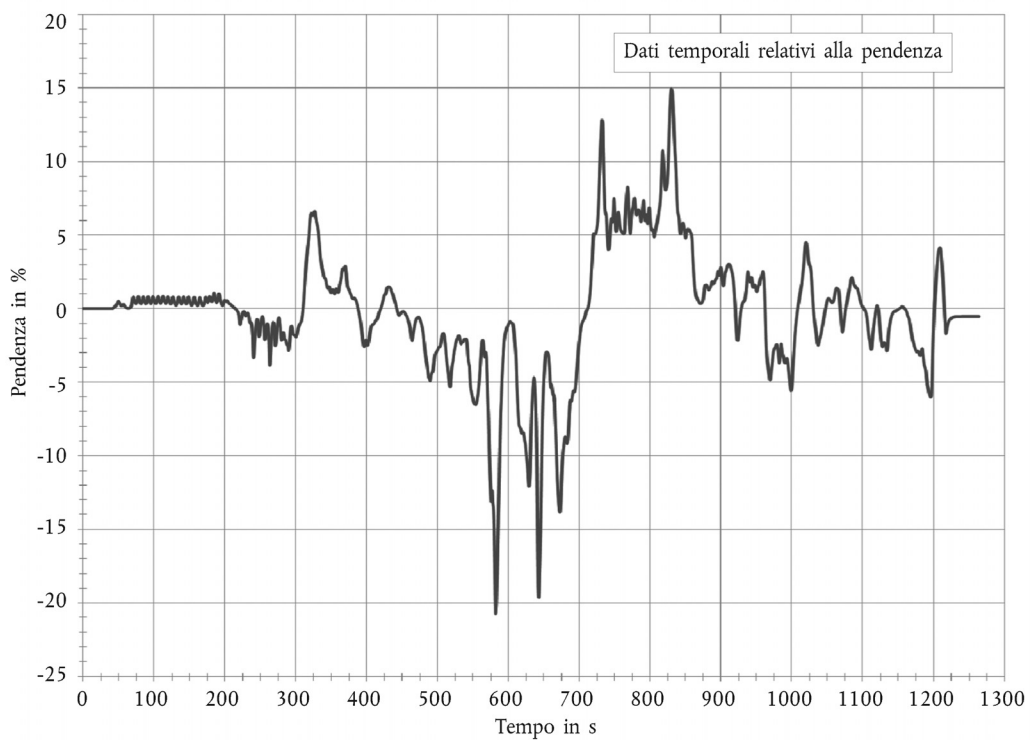


Tabella 1

Profilo di velocità e dati temporali relativi alla pendenza

Profilo di velocità e dati temporali relativi alla pendenza											
Tempo in s	Velocità in km/h	Pendenza in %	Tempo in s	Velocità in km/h	Pendenza in %	Tempo in s	Velocità in km/h	Pendenza in %	Tempo in s	Velocità in km/h	Pendenza in %
0	0,0	0,0									
1	0,0	0,0	51	58,1	0,4	101	75,9	0,5	151	79,8	0,4
2	0,0	0,0	52	60,8	0,3	102	75,6	0,4	152	80,1	0,3
3	0,0	0,0	53	63,3	0,2	103	75,5	0,3	153	80,5	0,2
4	0,0	0,0	54	65,6	0,2	104	75,1	0,5	154	80,8	0,2
5	0,0	0,0	55	67,6	0,2	105	74,9	0,8	155	81,1	0,4
6	0,0	0,0	56	69,3	0,3	106	74,7	0,8	156	81,4	0,7
7	0,0	0,0	57	70,7	0,3	107	74,5	0,6	157	81,7	0,8
8	0,0	0,0	58	71,8	0,2	108	74,4	0,5	158	81,8	0,6
9	0,0	0,0	59	72,8	0,1	109	74,3	0,4	159	82,0	0,4
10	0,0	0,0	60	73,8	0,1	110	74,3	0,4	160	82,1	0,3
11	0,0	0,0	61	74,7	0,1	111	74,2	0,5	161	82,1	0,2
12	0,0	0,0	62	75,5	0,0	112	74,2	0,8	162	82,2	0,2
13	0,0	0,0	63	76,1	0,0	113	74,3	0,8	163	82,3	0,4
14	0,0	0,0	64	76,6	0,0	114	74,5	0,6	164	82,3	0,7
15	0,0	0,0	65	77,0	0,0	115	74,9	0,5	165	82,3	0,8
16	0,0	0,0	66	77,3	0,0	116	75,3	0,4	166	82,3	0,6
17	0,0	0,0	67	77,5	0,1	117	75,7	0,3	167	82,2	0,4
18	0,0	0,0	68	77,6	0,2	118	76,2	0,5	168	82,2	0,3
19	0,0	0,0	69	77,6	0,3	119	76,7	0,8	169	82,3	0,2
20	0,0	0,0	70	77,8	0,7	120	77,2	0,8	170	82,1	0,2
21	0,0	0,0	71	77,6	0,8	121	77,7	0,6	171	81,9	0,4
22	0,0	0,0	72	77,5	0,6	122	78,2	0,4	172	81,8	0,7
23	0,0	0,0	73	77,3	0,5	123	78,6	0,3	173	81,6	0,8
24	0,0	0,0	74	77,1	0,3	124	78,9	0,3	174	81,5	0,6
25	0,1	0,0	75	77,0	0,3	125	79,2	0,4	175	81,3	0,5
26	0,1	0,0	76	76,9	0,4	126	79,5	0,7	176	81,2	0,4
27	0,1	0,0	77	76,8	0,7	127	79,7	0,8	177	81,0	0,5
28	0,2	0,0	78	76,8	0,8	128	79,9	0,6	178	80,9	0,8
29	0,3	0,0	79	76,8	0,6	129	80,1	0,4	179	80,7	0,8
30	0,4	0,0	80	76,9	0,5	130	80,2	0,3	180	80,7	0,6
31	0,6	0,0	81	77,1	0,3	131	80,3	0,2	181	80,6	0,5
32	0,8	0,0	82	77,4	0,3	132	80,4	0,3	182	80,6	0,5
33	1,2	0,0	83	77,4	0,4	133	80,4	0,4	183	80,6	0,6
34	1,7	0,0	84	77,6	0,7	134	80,2	0,7	184	80,7	1,0
35	2,5	0,0	85	77,7	0,8	135	80,1	0,8	185	80,8	1,1
36	3,5	0,0	86	77,7	0,6	136	79,8	0,6	186	80,8	0,8
37	5,0	0,0	87	77,6	0,4	137	79,6	0,4	187	80,9	0,6
38	7,2	0,0	88	77,6	0,3	138	79,3	0,3	188	81,0	0,4
39	10,3	0,0	89	77,7	0,3	139	79,0	0,3	189	81,1	0,4
40	14,2	0,0	90	77,5	0,5	140	78,7	0,4	190	81,2	0,6
41	18,4	0,0	91	77,4	0,8	141	78,5	0,8	191	81,4	1,0
42	22,8	0,0	92	77,3	0,8	142	78,4	0,8	192	81,6	1,0
43	27,3	0,0	93	77,1	0,6	143	78,3	0,6	193	81,9	0,7
44	31,9	0,1	94	77,0	0,5	144	78,3	0,4	194	82,2	0,5
45	36,4	0,1	95	76,9	0,3	145	78,3	0,3	195	82,5	0,3
46	40,5	0,2	96	76,8	0,3	146	78,5	0,3	196	82,9	0,2
47	44,5	0,2	97	76,7	0,5	147	78,7	0,4	197	83,2	0,2
48	48,3	0,3	98	76,5	0,8	148	78,9	0,7	198	83,6	0,3
49	51,9	0,5	99	76,4	0,8	149	79,2	0,8	199	83,8	0,5
50	55,2	0,5	100	76,1	0,6	150	79,5	0,6	200	84,0	0,6

Profilo di velocità e dati temporali relativi alla pendenza

Tempo in s	Velocità in km/h	Pendenza in %	Tempo in s	Velocità in km/h	Pendenza in %	Tempo in s	Velocità in km/h	Pendenza in %	Tempo in s	Velocità in km/h	Pendenza in %
201	84,2	0,5	256	83,3	- 2,1	311	43,8	0,3	366	60,2	2,7
202	84,2	0,5	257	83,1	- 2,1	312	43,8	1,0	367	60,1	2,7
203	84,3	0,5	258	82,9	- 1,6	313	44,0	1,8	368	59,9	2,6
204	84,3	0,5	259	82,7	- 1,2	314	44,2	2,7	369	59,6	2,7
205	84,2	0,4	260	82,5	- 1,0	315	44,4	3,2	370	59,5	2,9
206	84,2	0,3	261	82,4	- 1,3	316	44,5	3,7	371	59,4	2,5
207	84,1	0,3	262	82,1	- 2,1	317	44,3	4,2	372	59,4	1,9
208	84,1	0,3	263	81,9	- 3,9	318	43,7	4,7	373	59,3	1,5
209	84,1	0,2	264	81,7	- 3,8	319	42,6	5,3	374	59,0	1,3
210	84,1	0,2	265	81,4	- 2,8	320	40,9	6,0	375	58,7	1,3
211	84,1	0,2	266	81,2	- 1,9	321	38,5	6,4	376	58,0	1,1
212	84,3	0,1	267	80,9	- 1,3	322	35,4	6,5	377	57,1	1,0
213	84,3	0,1	268	80,8	- 1,0	323	31,9	6,4	378	55,9	0,9
214	84,4	0,0	269	80,7	- 1,0	324	28,1	6,3	379	54,2	0,8
215	84,4	0,0	270	80,7	- 1,5	325	24,6	6,4	380	52,0	0,7
216	84,4	- 0,1	271	80,8	- 2,5	326	21,8	6,6	381	49,3	0,7
217	84,4	- 0,1	272	80,8	- 2,4	327	20,1	6,6	382	46,1	0,7
218	84,4	- 0,2	273	81,0	- 1,8	328	19,7	6,2	383	42,6	0,7
219	84,3	- 0,3	274	81,2	- 1,2	329	20,1	5,9	384	38,9	0,6
220	84,3	- 0,6	275	81,4	- 0,8	330	21,1	5,7	385	35,4	0,5
221	84,3	- 1,0	276	81,5	- 0,6	331	22,7	5,5	386	32,6	0,4
222	84,2	- 1,1	277	81,6	- 0,7	332	24,7	5,1	387	30,7	0,2
223	84,0	- 0,8	278	81,6	- 1,0	333	27,0	4,6	388	30,0	0,0
224	83,9	- 0,5	279	81,4	- 1,8	334	29,2	4,0	389	30,3	- 0,3
225	83,9	- 0,3	280	81,2	- 2,1	335	31,3	3,5	390	31,3	- 0,5
226	83,9	- 0,2	281	80,7	- 1,9	336	33,3	3,0	391	32,9	- 0,8
227	83,8	- 0,2	282	80,3	- 1,6	337	35,3	2,8	392	34,7	- 1,1
228	83,8	- 0,3	283	79,7	- 1,7	338	37,2	2,6	393	36,8	- 1,5
229	83,8	- 0,5	284	79,1	- 2,1	339	39,0	2,3	394	39,1	- 1,9
230	83,8	- 0,5	285	78,5	- 2,1	340	40,9	2,1	395	41,3	- 2,3
231	83,8	- 0,4	286	77,8	- 2,2	341	42,6	2,1	396	43,4	- 2,6
232	83,8	- 0,3	287	77,1	- 2,4	342	44,2	2,0	397	45,2	- 2,6
233	83,8	- 0,3	288	76,3	- 2,4	343	45,7	1,8	398	46,7	- 2,3
234	83,7	- 0,5	289	75,5	- 2,5	344	46,9	1,5	399	47,9	- 2,1
235	83,7	- 0,9	290	74,5	- 2,9	345	48,0	1,4	400	48,9	- 2,3
236	83,5	- 1,0	291	73,5	- 2,5	346	49,1	1,4	401	49,7	- 2,5
237	83,4	- 1,0	292	72,3	- 1,9	347	50,2	1,5	402	50,5	- 2,5
238	83,2	- 1,2	293	71,1	- 1,4	348	51,2	1,3	403	51,2	- 2,2
239	83,0	- 1,9	294	69,6	- 1,2	349	52,1	1,2	404	51,8	- 1,9
240	82,8	- 3,3	295	67,9	- 1,3	350	52,9	1,1	405	52,5	- 1,6
241	82,8	- 3,3	296	66,0	- 1,7	351	53,6	1,1	406	53,0	- 1,3
242	82,9	- 2,4	297	63,8	- 1,8	352	54,2	1,3	407	53,4	- 1,1
243	83,0	- 1,6	298	61,2	- 1,8	353	54,8	1,2	408	53,7	- 1,1
244	83,1	- 1,1	299	58,4	- 1,9	354	55,5	1,1	409	53,8	- 1,1
245	83,3	- 0,8	300	55,3	- 1,9	355	56,2	1,0	410	53,9	- 1,0
246	83,5	- 0,7	301	52,4	- 1,9	356	56,8	1,1	411	54,0	- 1,0
247	83,7	- 1,1	302	49,7	- 1,7	357	57,4	1,3	412	54,0	- 0,9
248	83,8	- 1,9	303	47,5	- 1,4	358	58,0	1,3	413	53,9	- 0,8
249	83,8	- 1,8	304	46,0	- 1,3	359	58,5	1,1	414	53,6	- 0,8
250	83,9	- 1,4	305	44,9	- 1,1	360	58,9	1,1	415	53,3	- 0,7
251	83,9	- 0,9	306	44,3	- 1,0	361	59,3	1,3	416	52,9	- 0,5
252	84,0	- 0,6	307	43,9	- 0,9	362	59,5	1,7	417	52,5	- 0,4
253	83,8	- 0,5	308	43,8	- 0,8	363	59,7	1,8	418	52,1	- 0,2
254	83,7	- 0,7	309	43,8	- 0,5	364	59,9	2,1	419	51,7	- 0,1
255	83,5	- 1,1	310	43,8	- 0,2	365	59,9	2,5	420	51,2	0,0

Profilo di velocità e dati temporali relativi alla pendenza

Tempo in s	Velocità in km/h	Pendenza in %	Tempo in s	Velocità in km/h	Pendenza in %	Tempo in s	Velocità in km/h	Pendenza in %	Tempo in s	Velocità in km/h	Pendenza in %
417	52,5	- 0,4	472	46,9	- 0,6	527	54,8	- 2,2	582	52,8	- 20,7
418	52,1	- 0,2	473	46,8	- 0,6	528	55,4	- 2,0	583	52,1	- 20,2
419	51,7	- 0,1	474	46,8	- 0,6	529	56,1	- 2,0	584	51,4	- 18,1
420	51,2	0,0	475	46,9	- 0,7	530	56,7	- 1,9	585	50,5	- 15,7
421	50,7	0,2	476	47,3	- 0,9	531	57,3	- 1,9	586	49,5	- 13,7
422	50,2	0,3	477	47,9	- 1,0	532	57,9	- 2,2	587	48,5	- 11,6
423	49,7	0,5	478	48,5	- 1,2	533	58,6	- 2,4	588	47,5	- 9,0
424	49,3	0,7	479	49,1	- 1,4	534	59,3	- 2,3	589	46,4	- 7,2
425	49,0	0,9	480	49,7	- 1,8	535	60,1	- 2,3	590	45,0	- 6,1
426	48,7	1,0	481	50,1	- 2,2	536	60,7	- 2,3	591	43,6	- 4,8
427	48,4	1,0	482	50,5	- 2,7	537	61,1	- 2,1	592	41,8	- 3,9
428	48,0	1,2	483	50,9	- 3,2	538	61,3	- 2,1	593	39,9	- 3,0
429	47,5	1,4	484	51,2	- 3,5	539	61,3	- 2,1	594	38,0	- 2,3
430	46,9	1,5	485	51,4	- 3,8	540	61,2	- 2,1	595	36,4	- 1,8
431	46,5	1,5	486	51,5	- 4,2	541	60,9	- 2,2	596	35,5	- 1,6
432	46,1	1,4	487	51,5	- 4,6	542	60,6	- 2,6	597	35,5	- 1,5
433	46,0	1,4	488	51,4	- 4,7	543	60,3	- 3,4	598	36,0	- 1,3
434	46,0	1,3	489	51,3	- 4,9	544	60,0	- 3,8	599	37,0	- 1,2
435	46,1	1,2	490	51,1	- 4,9	545	59,6	- 4,0	600	38,2	- 1,1
436	46,4	1,1	491	50,9	- 4,6	546	59,2	- 4,9	601	39,6	- 1,0
437	46,7	0,9	492	50,7	- 4,4	547	58,7	- 5,4	602	41,0	- 0,9
438	47,2	0,8	493	50,5	- 4,3	548	58,0	- 5,7	603	42,3	- 0,9
439	47,7	0,6	494	50,4	- 4,1	549	57,2	- 5,9	604	43,8	- 1,0
440	48,2	0,5	495	50,5	- 3,6	550	56,3	- 6,2	605	45,2	- 1,0
441	48,6	0,3	496	50,6	- 3,2	551	55,2	- 6,3	606	46,4	- 1,0
442	48,9	0,1	497	50,7	- 3,0	552	53,9	- 6,4	607	47,4	- 1,2
443	49,1	- 0,1	498	50,9	- 3,0	553	52,6	- 6,5	608	48,3	- 1,6
444	49,3	- 0,3	499	51,1	- 2,9	554	51,4	- 6,5	609	48,8	- 2,2
445	49,4	- 0,4	500	51,2	- 2,8	555	50,4	- 6,4	610	49,1	- 2,9
446	49,3	- 0,4	501	51,2	- 2,7	556	49,7	- 6,2	611	49,3	- 3,9
447	49,2	- 0,4	502	51,1	- 2,6	557	49,5	- 5,8	612	49,3	- 5,3
448	49,1	- 0,3	503	50,9	- 2,6	558	49,7	- 5,4	613	49,1	- 6,3
449	49,0	- 0,3	504	50,5	- 2,6	559	50,1	- 4,9	614	48,8	- 7,3
450	48,9	- 0,2	505	50,1	- 2,3	560	50,5	- 4,3	615	48,4	- 7,9
451	48,8	- 0,2	506	49,7	- 2,0	561	51,1	- 3,5	616	47,9	- 8,0
452	48,6	- 0,2	507	49,4	- 1,8	562	51,8	- 2,8	617	47,3	- 8,1
453	48,4	- 0,2	508	49,2	- 1,7	563	52,3	- 2,2	618	46,6	- 8,3
454	48,2	- 0,3	509	49,1	- 1,8	564	52,7	- 2,2	619	45,6	- 8,5
455	48,1	- 0,4	510	49,1	- 2,0	565	53,1	- 2,6	620	44,4	- 8,5
456	47,9	- 0,5	511	49,2	- 2,5	566	53,4	- 3,3	621	43,0	- 8,4
457	47,9	- 0,5	512	49,4	- 3,1	567	53,6	- 3,3	622	41,5	- 8,7
458	47,9	- 0,7	513	49,6	- 3,5	568	53,7	- 3,0	623	39,9	- 9,0
459	48,0	- 0,9	514	49,9	- 3,9	569	53,6	- 3,3	624	38,6	- 9,2
460	48,2	- 1,0	515	50,3	- 4,3	570	53,4	- 4,4	625	37,6	- 9,8
461	48,4	- 1,3	516	50,7	- 4,7	571	53,2	- 6,0	626	37,0	- 10,3
462	48,6	- 1,6	517	51,2	- 5,1	572	53,1	- 7,4	627	36,8	- 10,7
463	48,7	- 2,0	518	51,8	- 5,3	573	53,2	- 9,6	628	37,1	- 11,6
464	48,7	- 2,2	519	52,2	- 4,7	574	53,3	- 11,1	629	38,0	- 12,1
465	48,7	- 1,9	520	52,6	- 4,0	575	53,4	- 12,2	630	39,3	- 11,5
466	48,5	- 1,6	521	52,9	- 3,7	576	53,6	- 13,1	631	40,8	- 10,1
467	48,2	- 1,4	522	53,1	- 3,5	577	53,7	- 12,4	632	42,4	- 8,4
468	47,9	- 1,1	523	53,2	- 3,1	578	53,8	- 13,2	633	43,9	- 6,7
469	47,6	- 0,9	524	53,4	- 2,8	579	53,7	- 13,7	634	45,3	- 5,7
470	47,4	- 0,7	525	53,7	- 2,6	580	53,6	- 15,3	635	46,6	- 5,0
471	47,1	- 0,7	526	54,2	- 2,4	581	53,3	- 18,2	636	47,6	- 4,7

Profilo di velocità e dati temporali relativi alla pendenza

Tempo in s	Velocità in km/h	Pendenza in %	Tempo in s	Velocità in km/h	Pendenza in %	Tempo in s	Velocità in km/h	Pendenza in %	Tempo in s	Velocità in km/h	Pendenza in %
633	43,9	- 6,7	688	45,0	- 6,2	743	56,6	4,8	798	55,6	6,4
634	45,3	- 5,7	689	44,8	- 6,3	744	56,2	5,6	799	55,3	6,9
635	46,6	- 5,0	690	44,5	- 6,0	745	55,9	6,1	800	55,1	6,2
636	47,6	- 4,7	691	44,1	- 5,7	746	55,8	5,9	801	55,0	5,5
637	48,4	- 4,8	692	43,8	- 5,6	747	55,7	5,9	802	54,9	5,3
638	48,8	- 5,7	693	43,6	- 5,7	748	55,7	6,7	803	54,9	5,4
639	48,8	- 7,3	694	43,5	- 5,6	749	55,7	7,5	804	54,8	5,4
640	48,7	- 9,9	695	43,5	- 5,2	750	55,3	6,6	805	54,6	5,1
641	48,4	- 13,7	696	43,8	- 4,5	751	55,2	5,7	806	54,2	4,9
642	48,1	- 17,9	697	44,3	- 3,9	752	55,1	5,2	807	53,9	5,1
643	47,7	- 19,6	698	45,0	- 3,3	753	54,8	5,6	808	53,0	5,4
644	47,2	- 18,0	699	45,8	- 2,7	754	54,5	6,3	809	51,8	5,7
645	46,7	- 16,0	700	46,4	- 2,1	755	54,1	6,5	810	50,4	5,8
646	45,9	- 13,4	701	47,0	- 1,7	756	53,6	6,2	811	48,7	6,1
647	45,1	- 10,5	702	47,2	- 1,4	757	53,1	5,7	812	46,8	6,4
648	44,3	- 8,0	703	47,3	- 1,1	758	53,0	5,4	813	44,7	6,8
649	43,6	- 6,2	704	47,3	- 1,0	759	52,7	5,3	814	42,2	7,2
650	42,9	- 5,0	705	47,2	- 0,9	760	52,7	5,2	815	39,5	7,8
651	42,4	- 4,1	706	47,1	- 0,8	761	52,5	5,1	816	36,6	8,8
652	42,1	- 3,4	707	47,0	- 0,7	762	52,7	5,1	817	33,9	9,9
653	42,2	- 3,0	708	47,0	- 0,5	763	53,0	5,1	818	31,9	10,7
654	42,8	- 3,0	709	47,0	- 0,3	764	53,5	5,3	819	30,5	10,1
655	43,8	- 3,0	710	47,0	- 0,2	765	54,0	6,2	820	29,7	9,0
656	45,0	- 3,1	711	46,9	- 0,1	766	54,5	7,1	821	29,1	8,3
657	46,4	- 3,3	712	46,8	0,0	767	54,8	7,8	822	29,2	8,1
658	47,7	- 4,1	713	46,7	0,2	768	55,0	8,3	823	29,8	8,2
659	48,7	- 5,1	714	46,4	0,5	769	55,2	7,8	824	30,6	8,5
660	49,5	- 5,4	715	46,3	0,9	770	55,3	6,6	825	31,6	9,2
661	50,2	- 5,2	716	46,3	1,5	771	55,2	5,5	826	32,7	10,3
662	50,4	- 5,6	717	46,5	2,2	772	55,1	5,1	827	34,0	11,9
663	50,4	- 5,8	718	46,9	3,1	773	55,0	5,6	828	35,5	13,4
664	50,1	- 5,9	719	47,5	4,2	774	54,9	6,4	829	38,0	14,4
665	49,6	- 6,3	720	48,1	5,0	775	54,9	6,8	830	41,2	14,9
666	49,0	- 7,5	721	48,9	5,1	776	55,0	6,9	831	44,6	14,8
667	48,3	- 8,9	722	49,7	5,1	777	55,2	7,3	832	47,4	14,0
668	47,5	- 10,4	723	50,6	5,1	778	55,5	7,5	833	49,0	13,1
669	46,8	- 11,7	724	51,4	5,3	779	55,9	7,0	834	49,9	11,9
670	46,2	- 12,6	725	52,2	5,6	780	56,2	6,4	835	50,4	10,7
671	45,7	- 13,3	726	52,9	6,0	781	56,5	6,4	836	50,7	9,9
672	45,3	- 13,8	727	53,7	6,8	782	56,9	6,6	837	50,7	8,9
673	45,2	- 13,8	728	54,5	8,1	783	57,1	6,7	838	50,4	7,5
674	45,3	- 13,0	729	55,3	9,5	784	57,4	6,7	839	50,4	6,6
675	45,5	- 11,6	730	56,1	10,8	785	57,5	6,6	840	50,7	6,4
676	45,9	- 10,5	731	56,7	11,9	786	57,6	6,3	841	50,9	6,1
677	46,2	- 9,8	732	57,1	12,8	787	57,6	5,9	842	51,0	5,4
678	46,4	- 9,3	733	57,4	12,6	788	57,6	6,1	843	51,4	5,1
679	46,5	- 8,9	734	57,7	10,5	789	57,6	6,7	844	52,3	5,3
680	46,4	- 8,7	735	57,9	8,2	790	57,5	7,2	845	53,2	5,7
681	46,1	- 8,8	736	58,0	6,8	791	57,4	7,3	846	54,0	5,8
682	45,8	- 9,0	737	58,0	6,4	792	57,2	6,5	847	54,8	5,8
683	45,6	- 9,2	738	57,8	6,5	793	56,9	6,0	848	55,4	5,5
684	45,4	- 8,9	739	57,7	5,6	794	56,6	6,2	849	55,9	5,2
685	45,3	- 8,1	740	57,8	4,5	795	56,4	6,4	850	56,2	4,8
686	45,3	- 7,0	741	57,3	4,0	796	56,1	5,9	851	56,5	4,9
687	45,2	- 6,4	742	57,0	4,1	797	55,9	5,8	852	56,7	5,3

Profilo di velocità e dati temporali relativi alla pendenza

Tempo in s	Velocità in km/h	Pendenza in %	Tempo in s	Velocità in km/h	Pendenza in %	Tempo in s	Velocità in km/h	Pendenza in %	Tempo in s	Velocità in km/h	Pendenza in %
849	55,9	5,2	904	62,1	1,6	959	62,2	2,5	1 014	54,6	1,7
850	56,2	4,8	905	61,9	2,0	960	62,3	2,3	1 015	54,4	2,1
851	56,5	4,9	906	61,6	2,4	961	62,5	1,7	1 016	54,2	2,6
852	56,7	5,3	907	61,5	2,5	962	62,6	0,6	1 017	54,0	3,1
853	56,9	5,4	908	61,4	2,7	963	62,8	- 1,0	1 018	53,9	3,8
854	56,9	5,4	909	61,4	2,9	964	62,9	- 2,5	1 019	53,8	4,3
855	56,8	5,4	910	61,4	3,0	965	62,9	- 3,4	1 020	54,1	4,5
856	56,5	5,3	911	61,4	3,0	966	63,0	- 3,8	1 021	54,4	4,4
857	56,0	5,2	912	61,5	3,0	967	63,0	- 4,1	1 022	54,8	3,9
858	55,4	5,1	913	61,7	2,9	968	62,9	- 4,5	1 023	55,3	3,4
859	55,0	4,7	914	62,0	2,8	969	62,9	- 4,8	1 024	55,8	3,1
860	54,6	3,9	915	62,5	2,6	970	62,9	- 4,8	1 025	56,5	2,9
861	54,4	3,0	916	63,0	2,4	971	62,9	- 4,3	1 026	57,3	2,8
862	53,9	2,1	917	63,7	2,1	972	62,8	- 3,9	1 027	58,1	2,6
863	53,7	1,5	918	64,4	1,7	973	62,7	- 3,5	1 028	59,0	1,9
864	53,5	1,1	919	65,0	1,1	974	62,4	- 3,0	1 029	59,8	1,1
865	53,4	0,8	920	65,7	0,2	975	62,2	- 2,8	1 030	60,5	0,3
866	53,5	0,7	921	66,1	- 0,7	976	61,9	- 2,7	1 031	61,1	- 0,3
867	53,7	0,7	922	66,4	- 1,5	977	61,8	- 2,6	1 032	61,5	- 0,8
868	54,0	0,5	923	66,5	- 2,1	978	61,7	- 2,5	1 033	61,9	- 1,2
869	54,6	0,4	924	66,5	- 2,2	979	61,7	- 2,5	1 034	62,1	- 1,6
870	55,4	0,3	925	66,3	- 1,7	980	61,7	- 2,7	1 035	62,2	- 2,0
871	56,4	0,3	926	66,0	- 1,2	981	61,8	- 3,3	1 036	62,2	- 2,4
872	57,3	0,4	927	65,6	- 0,6	982	62,0	- 3,7	1 037	62,1	- 2,5
873	58,0	0,4	928	65,2	- 0,2	983	62,2	- 3,6	1 038	61,9	- 2,3
874	58,6	0,5	929	64,8	0,0	984	62,6	- 3,0	1 039	61,7	- 2,1
875	59,1	0,6	930	64,4	0,2	985	62,8	- 2,4	1 040	61,4	- 1,9
876	59,6	1,0	931	64,1	0,4	986	63,0	- 2,7	1 041	61,2	- 1,8
877	60,2	1,4	932	63,7	0,5	987	63,1	- 3,1	1 042	60,9	- 1,5
878	61,0	1,6	933	63,3	0,5	988	63,3	- 3,3	1 043	60,6	- 1,2
879	61,6	1,6	934	62,9	0,7	989	63,4	- 3,5	1 044	60,5	- 1,0
880	62,2	1,6	935	62,4	1,0	990	63,5	- 3,7	1 045	60,4	- 0,7
881	62,7	1,5	936	61,9	1,5	991	63,7	- 3,7	1 046	60,2	- 0,4
882	63,2	1,3	937	61,4	2,1	992	63,8	- 3,6	1 047	60,1	- 0,1
883	63,7	1,3	938	60,8	2,5	993	63,9	- 3,4	1 048	60,0	0,1
884	64,0	1,3	939	60,4	2,2	994	63,9	- 3,6	1 049	59,9	0,4
885	64,2	1,4	940	59,9	1,9	995	63,8	- 4,0	1 050	59,8	0,6
886	64,3	1,5	941	59,5	1,8	996	63,8	- 4,5	1 051	59,9	0,7
887	64,3	1,7	942	59,0	2,0	997	63,6	- 4,9	1 052	60,0	0,7
888	64,1	1,8	943	58,8	2,1	998	63,1	- 5,4	1 053	60,3	0,7
889	64,0	1,7	944	58,4	1,8	999	62,5	- 5,6	1 054	60,6	0,6
890	63,8	1,7	945	58,2	1,5	1 000	61,8	- 5,2	1 055	60,9	0,5
891	63,8	1,8	946	58,1	1,4	1 001	61,1	- 4,4	1 056	61,2	0,4
892	63,7	1,9	947	58,1	1,6	1 002	60,5	- 3,6	1 057	61,5	0,4
893	63,7	2,0	948	58,3	1,6	1 003	59,8	- 2,8	1 058	61,6	0,5
894	63,6	2,0	949	58,3	1,4	1 004	59,2	- 2,0	1 059	61,8	0,6
895	63,5	2,3	950	58,5	1,2	1 005	58,5	- 1,4	1 060	62,0	0,8
896	63,4	2,5	951	58,9	1,2	1 006	57,9	- 0,9	1 061	62,0	1,1
897	63,3	2,3	952	59,3	1,3	1 007	57,1	- 0,5	1 062	61,9	1,3
898	63,2	2,3	953	59,9	1,5	1 008	56,5	- 0,2	1 063	61,8	1,4
899	63,0	2,6	954	60,4	1,6	1 009	56,0	0,2	1 064	61,7	1,3
900	62,9	2,8	955	60,9	1,9	1 010	55,5	0,5	1 065	61,6	1,3
901	63,0	2,3	956	61,4	2,1	1 011	55,3	0,8	1 066	61,7	1,2
902	62,7	1,8	957	61,7	2,1	1 012	55,1	1,1	1 067	61,8	0,7
903	62,5	1,6	958	62,0	2,3	1 013	54,9	1,4	1 068	62,0	0,1

Profilo di velocità e dati temporali relativi alla pendenza

Tempo in s	Velocità in km/h	Pendenza in %	Tempo in s	Velocità in km/h	Pendenza in %	Tempo in s	Velocità in km/h	Pendenza in %	Tempo in s	Velocità in km/h	Pendenza in %
1 065	61,6	1,3	1 116	61,0	- 0,9	1 167	55,8	- 1,1	1 218	27,3	- 1,6
1 066	61,7	1,2	1 117	60,3	- 0,6	1 168	55,6	- 1,5	1 219	22,7	- 1,3
1 067	61,8	0,7	1 118	59,7	- 0,3	1 169	55,3	- 1,8	1 220	18,4	- 1,1
1 068	62,0	0,1	1 119	59,2	0,0	1 170	55,2	- 2,0	1 221	14,7	- 0,9
1 069	62,3	- 0,4	1 120	58,9	0,2	1 171	55,1	- 2,2	1 222	11,7	- 0,8
1 070	62,6	- 1,1	1 121	58,8	0,2	1 172	55,0	- 2,4	1 223	9,5	- 0,8
1 071	62,8	- 1,6	1 122	58,8	- 0,1	1 173	55,1	- 2,6	1 224	7,8	- 0,7
1 072	62,9	- 1,5	1 123	58,7	- 0,6	1 174	55,3	- 2,7	1 225	6,3	- 0,7
1 073	62,8	- 1,1	1 124	58,5	- 1,1	1 175	55,5	- 2,9	1 226	5,0	- 0,6
1 074	62,7	- 0,8	1 125	58,3	- 1,7	1 176	55,7	- 2,9	1 227	3,9	- 0,6
1 075	62,2	- 0,4	1 126	58,0	- 2,2	1 177	55,9	- 2,9	1 228	3,1	- 0,6
1 076	61,7	0,0	1 127	57,6	- 2,5	1 178	56,0	- 2,9	1 229	2,3	- 0,6
1 077	61,3	0,3	1 128	56,9	- 2,6	1 179	56,0	- 3,0	1 230	1,6	- 0,6
1 078	61,0	0,5	1 129	55,8	- 2,4	1 180	56,0	- 3,0	1 231	1,1	- 0,5
1 079	60,7	0,8	1 130	54,5	- 2,3	1 181	56,1	- 3,2	1 232	0,8	- 0,5
1 080	60,4	1,0	1 131	52,8	- 2,4	1 182	56,2	- 3,1	1 233	0,5	- 0,5
1 081	60,2	1,3	1 132	50,7	- 2,4	1 183	56,4	- 2,8	1 234	0,4	- 0,5
1 082	60,1	1,6	1 133	48,0	- 2,6	1 184	56,6	- 2,7	1 235	0,3	- 0,5
1 083	60,0	1,9	1 134	44,8	- 2,9	1 185	57,0	- 3,1	1 236	0,2	- 0,5
1 084	60,0	2,1	1 135	41,3	- 2,6	1 186	57,3	- 3,5	1 237	0,1	- 0,5
1 085	60,0	2,1	1 136	37,8	- 1,9	1 187	57,7	- 3,9	1 238	0,1	- 0,5
1 086	60,0	2,0	1 137	34,9	- 1,4	1 188	58,3	- 4,0	1 239	0,1	- 0,5
1 087	60,2	1,8	1 138	32,7	- 1,1	1 189	58,8	- 4,2	1 240	0,0	- 0,5
1 088	60,4	1,6	1 139	31,4	- 0,8	1 190	59,3	- 4,7	1 241	0,0	- 0,5
1 089	60,6	1,5	1 140	30,9	- 0,6	1 191	59,7	- 5,2	1 242	0,0	- 0,5
1 090	60,8	1,4	1 141	31,0	- 0,5	1 192	60,1	- 5,4	1 243	0,0	- 0,5
1 091	61,0	1,4	1 142	31,5	- 0,4	1 193	60,4	- 5,6	1 244	0,0	- 0,5
1 092	61,2	1,4	1 143	32,5	- 0,3	1 194	60,6	- 5,9	1 245	0,0	- 0,5
1 093	61,4	1,3	1 144	33,7	- 0,2	1 195	60,7	- 6,0	1 246	0,0	- 0,5
1 094	61,4	1,1	1 145	35,3	- 0,2	1 196	60,7	- 6,0	1 247	0,0	- 0,5
1 095	61,4	0,9	1 146	37,1	- 0,2	1 197	60,7	- 5,9	1 248	0,0	- 0,5
1 096	61,2	0,7	1 147	39,1	- 0,2	1 198	60,5	- 4,8	1 249	0,0	- 0,5
1 097	61,0	0,5	1 148	41,3	- 0,1	1 199	60,1	- 2,9	1 250	0,0	- 0,5
1 098	60,7	0,3	1 149	43,6	- 0,1	1 200	59,5	- 1,4	1 251	0,0	- 0,5
1 099	60,4	0,2	1 150	45,7	0,0	1 201	58,8	- 0,1	1 252	0,0	- 0,5
1 100	60,4	0,1	1 151	47,6	0,0	1 202	57,9	0,9	1 253	0,0	- 0,5
1 101	60,5	0,0	1 152	49,2	0,0	1 203	56,9	1,6	1 254	0,0	- 0,5
1 102	60,7	0,0	1 153	50,5	0,0	1 204	55,9	2,4	1 255	0,0	- 0,5
1 103	61,0	- 0,1	1 154	51,6	0,1	1 205	54,6	3,1	1 256	0,0	- 0,5
1 104	61,3	- 0,2	1 155	52,7	0,1	1 206	53,4	3,7	1 257	0,0	- 0,5
1 105	61,6	- 0,4	1 156	53,6	0,1	1 207	52,2	4,0	1 258	0,0	- 0,5
1 106	62,0	- 0,7	1 157	54,5	0,1	1 208	51,0	4,1	1 259	0,0	- 0,5
1 107	62,2	- 1,1	1 158	55,2	0,0	1 209	49,7	4,1	1 260	0,0	- 0,5
1 108	62,4	- 1,6	1 159	55,8	0,0	1 210	48,3	4,1	1 261	0,0	- 0,5
1 109	62,5	- 1,9	1 160	56,2	- 0,1	1 211	46,8	3,6	1 262	0,0	- 0,5
1 110	62,6	- 2,2	1 161	56,5	- 0,1	1 212	45,1	2,8	1 263	0,0	- 0,5
1 111	62,7	- 2,5	1 162	56,6	- 0,3	1 213	43,4	2,0	1 264	0,0	- 0,5
1 112	62,7	- 2,8	1 163	56,6	- 0,4	1 214	41,2	1,2			
1 113	62,6	- 2,5	1 164	56,4	- 0,5	1 215	38,7	0,2			
1 114	62,2	- 1,8	1 165	56,2	- 0,6	1 216	35,6	- 0,8			
1 115	61,7	- 1,3	1 166	56,1	- 0,8	1 217	31,7	- 1,7			

Tabella 2

Dati temporali del GPS

Dati temporali del GPS								
Tempo in s	Latitudine in gradi	Longitude in gradi	Tempo in s	Latitudine in gradi	Longitude in gradi	Tempo in s	Latitudine in gradi	Longitude in gradi
0	49,17750693	9,94045544						
1	49,17750137	9,94042341	46	49,17740985	9,93961042	91	49,17715403	9,92708358
2	49,17749047	9,94043592	47	49,17741914	9,93941719	92	49,17715034	9,92678434
3	49,17748126	9,94044008	48	49,17739967	9,93921967	93	49,17716120	9,92646674
4	49,17748767	9,94041575	49	49,17739145	9,93900211	94	49,17716093	9,92615082
5	49,17748251	9,94043282	50	49,17737345	9,93876394	95	49,17719118	9,92587899
6	49,17749029	9,94042503	51	49,17735852	9,93853608	96	49,17717956	9,92558201
7	49,17749335	9,94041628	52	49,17734312	9,93830573	97	49,17719684	9,92529698
8	49,17749348	9,94040107	53	49,17731937	9,93806294	98	49,17720055	9,92501361
9	49,17749751	9,94041760	54	49,17731364	9,93781048	99	49,17720973	9,92472207
10	49,17748552	9,94045186	55	49,17730943	9,93754921	100	49,17722161	9,92440453
11	49,17747765	9,94045803	56	49,17728668	9,93727866	101	49,17722426	9,92411846
12	49,17748683	9,94044064	57	49,17727120	9,93700407	102	49,17722279	9,92383264
13	49,17748199	9,94041943	58	49,17726191	9,93673182	103	49,17724753	9,92356613
14	49,17748296	9,94041118	59	49,17726419	9,93644801	104	49,17724873	9,92328974
15	49,17748854	9,94040632	60	49,17724683	9,93616792	105	49,17728966	9,92298281
16	49,17747063	9,94041231	61	49,17722599	9,93587547	106	49,17729082	9,92269771
17	49,17747577	9,94042190	62	49,17722515	9,93557748	107	49,17731112	9,92241876
18	49,17747655	9,94044846	63	49,17719760	9,93529450	108	49,17732411	9,92214881
19	49,17748326	9,94044092	64	49,17720197	9,93500446	109	49,17732270	9,92186338
20	49,17748233	9,94044194	65	49,17720112	9,93471327	110	49,17734203	9,92157757
21	49,17747505	9,94044510	66	49,17718985	9,93441697	111	49,17734548	9,92128924
22	49,17748198	9,94042680	67	49,17718511	9,93411791	112	49,17732703	9,92101924
23	49,17747088	9,94042069	68	49,17718032	9,93382102	113	49,17735183	9,92073668
24	49,17747111	9,94042548	69	49,17717223	9,93352428	114	49,17740044	9,92045308
25	49,17746717	9,94045668	70	49,17716877	9,93321666	115	49,17738919	9,92017575
26	49,17747914	9,94045445	71	49,17715935	9,93293197	116	49,17740460	9,91988895
27	49,17747197	9,94043996	72	49,17715123	9,93266362	117	49,17744662	9,91961440
28	49,17747035	9,94042438	73	49,17715162	9,93234099	118	49,17745760	9,91930702
29	49,17747819	9,94044783	74	49,17715081	9,93203479	119	49,17744447	9,91901365
30	49,17747888	9,94045560	75	49,17714905	9,93175589	120	49,17744758	9,91870949
31	49,17747192	9,94045575	76	49,17715444	9,93147779	121	49,17747833	9,91841378
32	49,17747403	9,94046187	77	49,17715670	9,93118972	122	49,17753087	9,91810365
33	49,17746330	9,94044822	78	49,17712625	9,93089947	123	49,17751780	9,91780871
34	49,17747468	9,94046943	79	49,17711304	9,93060915	124	49,17751519	9,91750121
35	49,17746721	9,94046651	80	49,17712630	9,93031037	125	49,17754354	9,91721015
36	49,17746984	9,94046203	81	49,17713088	9,93003269	126	49,17757729	9,91690128
37	49,17748706	9,94042981	82	49,17714726	9,92973485	127	49,17757228	9,91660068
38	49,17749012	9,94038666	83	49,17714299	9,92943909	128	49,17758391	9,91628079
39	49,17746103	9,94036862	84	49,17716135	9,92912712	129	49,17758020	9,91598819
40	49,17745826	9,94032161	85	49,17715855	9,92882577	130	49,17759987	9,91565305
41	49,17745588	9,94024460	86	49,17715228	9,92853433	131	49,17761970	9,91535841
42	49,17744570	9,94016553	87	49,17714458	9,92824141	132	49,17765718	9,91505740
43	49,17743160	9,94007622	88	49,17714385	9,92794897	133	49,17767191	9,91473407
44	49,17742924	9,93992814	89	49,17715334	9,92766471	134	49,17767871	9,91443628
45	49,17741497	9,93977911	90	49,17715927	9,92736719	135	49,17769355	9,91411627

Dati temporali del GPS

Tempo in s	Latitudine in gradi	Longitude in gradi	Tempo in s	Latitudine in gradi	Longitude in gradi	Tempo in s	Latitudine in gradi	Longitude in gradi
136	49,17770220	9,91382304	186	49,17763466	9,89840963	236	49,17606849	9,88269057
137	49,17770798	9,91353583	187	49,17760614	9,89811395	237	49,17601532	9,88240077
138	49,17772229	9,91323129	188	49,17756734	9,89782615	238	49,17597985	9,88206657
139	49,17773009	9,91292178	189	49,17757374	9,89752028	239	49,17593784	9,88174472
140	49,17772809	9,91263774	190	49,17753771	9,89722077	240	49,17589380	9,88143276
141	49,17772051	9,91232464	191	49,17753511	9,89690286	241	49,17586890	9,88112185
142	49,17773296	9,91200855	192	49,17750506	9,89659580	242	49,17583069	9,88080190
143	49,17775514	9,91175606	193	49,17749751	9,89628693	243	49,17578712	9,88050773
144	49,17777123	9,91145220	194	49,17747503	9,89597069	244	49,17575001	9,88018870
145	49,17779376	9,91115258	195	49,17743045	9,89566393	245	49,17568914	9,87989925
146	49,17781647	9,91083718	196	49,17741828	9,89534641	246	49,17566347	9,87958434
147	49,17780864	9,91054227	197	49,17739099	9,89503775	247	49,17562902	9,87926547
148	49,17781774	9,91024920	198	49,17737114	9,89471732	248	49,17557931	9,87894738
149	49,17783202	9,90993314	199	49,17735909	9,89437392	249	49,17553943	9,87861883
150	49,17785376	9,90960940	200	49,17733512	9,89407151	250	49,17550641	9,87830890
151	49,17785277	9,90932308	201	49,17733502	9,89370101	251	49,17547757	9,87798913
152	49,17784906	9,90903802	202	49,17728044	9,89342555	252	49,17542733	9,87765637
153	49,17785555	9,90872892	203	49,17724933	9,89310519	253	49,17539428	9,87733484
154	49,17785153	9,90839976	204	49,17719558	9,89282502	254	49,17537335	9,87699815
155	49,17786329	9,90806697	205	49,17714909	9,89250431	255	49,17534891	9,87669374
156	49,17786238	9,90775413	206	49,17712573	9,89216689	256	49,17529647	9,87639385
157	49,17786354	9,90743755	207	49,17710298	9,89183106	257	49,17524710	9,87608129
158	49,17785836	9,90714738	208	49,17707560	9,89151586	258	49,17522071	9,87577951
159	49,17784779	9,90683013	209	49,17706968	9,89118370	259	49,17519821	9,87543641
160	49,17784193	9,90651429	210	49,17702995	9,89086920	260	49,17515054	9,87516624
161	49,17786848	9,90620301	211	49,17699469	9,89055197	261	49,17510887	9,87487696
162	49,17785957	9,90589698	212	49,17698344	9,89024297	262	49,17508754	9,87455475
163	49,17782604	9,90558582	213	49,17692524	9,88994600	263	49,17506312	9,87423020
164	49,17785640	9,90525942	214	49,17689188	9,88962397	264	49,17502857	9,87389848
165	49,17786883	9,90493654	215	49,17687274	9,88930560	265	49,17501893	9,87360599
166	49,17784926	9,90461252	216	49,17684014	9,88899008	266	49,17500054	9,87328933
167	49,17782864	9,90430886	217	49,17680700	9,88865790	267	49,17496051	9,87297281
168	49,17783708	9,90400147	218	49,17678064	9,88832364	268	49,17492702	9,87268292
169	49,17782432	9,90368566	219	49,17675307	9,88799709	269	49,17489787	9,87238950
170	49,17779227	9,90337560	220	49,17669565	9,88770722	270	49,17486293	9,87207996
171	49,17780558	9,90305647	221	49,17666251	9,88739329	271	49,17484369	9,87176559
172	49,17779334	9,90273646	222	49,17662351	9,88707697	272	49,17482457	9,87146198
173	49,17778143	9,90242724	223	49,17657201	9,88675438	273	49,17479266	9,87115279
174	49,17778308	9,90211614	224	49,17655123	9,88641642	274	49,17477879	9,87083585
175	49,17774757	9,90182139	225	49,17650612	9,88611773	275	49,17475205	9,87052156
176	49,17775892	9,90151403	226	49,17646671	9,88581197	276	49,17472075	9,87018121
177	49,17774253	9,90120252	227	49,17643340	9,88550439	277	49,17471784	9,86990399
178	49,17773300	9,90090088	228	49,17640666	9,88516647	278	49,17469242	9,86958317
179	49,17773319	9,90059894	229	49,17636383	9,88485801	279	49,17466012	9,86928347
180	49,17769164	9,90029252	230	49,17631202	9,88455441	280	49,17465549	9,86897774
181	49,17770462	9,89997597	231	49,17625438	9,88426459	281	49,17462660	9,86868188
182	49,17766803	9,89966351	232	49,17622604	9,88392837	282	49,17462313	9,86836819
183	49,17768431	9,89934391	233	49,17617257	9,88363179	283	49,17460719	9,86804689
184	49,17765519	9,89903767	234	49,17614341	9,88331314	284	49,17459439	9,86774685
185	49,17765936	9,89872324	235	49,17610363	9,88299134	285	49,17457737	9,86743556

Dati temporali del GPS

Tempo in s	Latitudine in gradi	Longitude in gradi	Tempo in s	Latitudine in gradi	Longitude in gradi	Tempo in s	Latitudine in gradi	Longitude in gradi
286	49,17456653	9,86715293	336	49,17449167	9,86482816	386	49,16886157	9,86026300
287	49,17455231	9,86684848	337	49,17440211	9,86479291	387	49,16878885	9,86019968
288	49,17453606	9,86656179	338	49,17430738	9,86475112	388	49,16879410	9,86011761
289	49,17453224	9,86627375	339	49,17421783	9,86470788	389	49,16875917	9,86002899
290	49,17451231	9,86598773	340	49,17411423	9,86467930	390	49,16874892	9,85991465
291	49,17450935	9,86568758	341	49,17399051	9,86463636	391	49,16875290	9,85979488
292	49,17449326	9,86543041	342	49,17388673	9,86460068	392	49,16873569	9,85968285
293	49,17448909	9,86516175	343	49,17377482	9,86451752	393	49,16873308	9,85955354
294	49,17448896	9,86482997	344	49,17365865	9,86446442	394	49,16872912	9,85939520
295	49,17450897	9,86453465	345	49,17355034	9,86441598	395	49,16871180	9,85921769
296	49,17447516	9,86430947	346	49,17343380	9,86431803	396	49,16868834	9,85905238
297	49,17447109	9,86408498	347	49,17332507	9,86422279	397	49,16866891	9,85886170
298	49,17446527	9,86385837	348	49,17320043	9,86417377	398	49,16866929	9,85867376
299	49,17448335	9,86363449	349	49,17309203	9,86407256	399	49,16864018	9,85847207
300	49,17448440	9,86344987	350	49,17298024	9,86398297	400	49,16863059	9,85827859
301	49,17448275	9,86324659	351	49,17284599	9,86391441	401	49,16863235	9,85808670
302	49,17449062	9,86309674	352	49,17273377	9,86382134	402	49,16863169	9,85789010
303	49,17452489	9,86295387	353	49,17261849	9,86370119	403	49,16862201	9,85770388
304	49,17460500	9,86281740	354	49,17250336	9,86357825	404	49,16861694	9,85748170
305	49,17469104	9,86269630	355	49,17238497	9,86345251	405	49,16861188	9,85726584
306	49,17478559	9,86265433	356	49,17227924	9,86330336	406	49,16861466	9,85710191
307	49,17485267	9,86263065	357	49,17216698	9,86315405	407	49,16860962	9,85688353
308	49,17495477	9,86263385	358	49,17205822	9,86301873	408	49,16862336	9,85666270
309	49,17508068	9,86271800	359	49,17194130	9,86286173	409	49,16863447	9,85645624
310	49,17516175	9,86280613	360	49,17183097	9,86270711	410	49,16863995	9,85627032
311	49,17523815	9,86294521	361	49,17172348	9,86255712	411	49,16864039	9,85608583
312	49,17526923	9,86308616	362	49,17163148	9,86239879	412	49,16869785	9,85582917
313	49,17529063	9,86328040	363	49,17153161	9,86224564	413	49,16871843	9,85562118
314	49,17527156	9,86345837	364	49,17141279	9,86208087	414	49,16876498	9,85541007
315	49,17527004	9,86358749	365	49,17130519	9,86193026	415	49,16880238	9,85521712
316	49,17522552	9,86376544	366	49,17120122	9,86177430	416	49,16882523	9,85505807
317	49,17520997	9,86391095	367	49,17109484	9,86160068	417	49,16885602	9,85487158
318	49,17518353	9,86408837	368	49,17099488	9,86144393	418	49,16889165	9,85469456
319	49,17515910	9,86426268	369	49,17087877	9,86128334	419	49,16893450	9,85452033
320	49,17513360	9,86443189	370	49,17075017	9,86114274	420	49,16896700	9,85432944
321	49,17513063	9,86459029	371	49,17064887	9,86101768	421	49,16897709	9,85413410
322	49,17511119	9,86474056	372	49,17051115	9,86090356	422	49,16902381	9,85394413
323	49,17510005	9,86483104	373	49,17037850	9,86080188	423	49,16906957	9,85375937
324	49,17508965	9,86489406	374	49,17025161	9,86069139	424	49,16912109	9,85357268
325	49,17506005	9,86493794	375	49,17009240	9,86062875	425	49,16915785	9,85340269
326	49,17503016	9,86497031	376	49,16996934	9,86050848	426	49,16918298	9,85322646
327	49,17501372	9,86499209	377	49,16983175	9,86044716	427	49,16920528	9,85306232
328	49,17498884	9,86502721	378	49,16968763	9,86038283	428	49,16925049	9,85288104
329	49,17493767	9,86502675	379	49,16950211	9,86034491	429	49,16922639	9,85273174
330	49,17490221	9,86502005	380	49,16940965	9,86030346	430	49,16922348	9,85256422
331	49,17482139	9,86496004	381	49,16928120	9,86029155	431	49,16922232	9,85237817
332	49,17475856	9,86494331	382	49,16917601	9,86030196	432	49,16922472	9,85219980
333	49,17468855	9,86491108	383	49,16908931	9,86032257	433	49,16923497	9,85198087
334	49,17462903	9,86488047	384	49,16898727	9,86031305	434	49,16920807	9,85182583
335	49,17456288	9,86486585	385	49,16891963	9,86028593	435	49,16917409	9,85167353

Dati temporali del GPS

Tempo in s	Latitudine in gradi	Longitude in gradi	Tempo in s	Latitudine in gradi	Longitude in gradi	Tempo in s	Latitudine in gradi	Longitude in gradi
436	49,16913670	9,85150781	486	49,16714651	9,84287952	536	49,16578853	9,83322318
437	49,16907601	9,85138579	487	49,16712978	9,84270975	537	49,16571813	9,83302695
438	49,16905440	9,85116333	488	49,16712863	9,84250778	538	49,16564659	9,83279880
439	49,16899292	9,85098993	489	49,16712781	9,84232371	539	49,16554842	9,83259093
440	49,16893925	9,85081124	490	49,16712538	9,84210237	540	49,16544927	9,83241820
441	49,16887780	9,85065456	491	49,16711905	9,84188284	541	49,16538284	9,83221054
442	49,16882284	9,85049064	492	49,16710803	9,84171704	542	49,16527879	9,83201980
443	49,16877128	9,85032181	493	49,16710773	9,84155380	543	49,16518731	9,83183633
444	49,16872108	9,85014484	494	49,16711135	9,84135694	544	49,16511154	9,83165506
445	49,16866533	9,84999950	495	49,16709304	9,84116539	545	49,16504520	9,83144387
446	49,16861645	9,84982073	496	49,16706962	9,84095397	546	49,16496469	9,83122488
447	49,16855509	9,84965038	497	49,16704233	9,84076239	547	49,16490491	9,83104141
448	49,16850746	9,84947389	498	49,16701984	9,84057958	548	49,16485828	9,83081258
449	49,16846082	9,84929509	499	49,16698227	9,84041400	549	49,16479845	9,83055884
450	49,16841442	9,84912912	500	49,16694479	9,84020507	550	49,16475726	9,83035095
451	49,16836347	9,84894810	501	49,16691704	9,84001762	551	49,16473615	9,83015793
452	49,16831401	9,84878454	502	49,16688782	9,83980563	552	49,16471861	9,82997789
453	49,16825866	9,84861115	503	49,16686143	9,83962545	553	49,16468452	9,82979167
454	49,16820216	9,84848659	504	49,16683973	9,83941007	554	49,16465967	9,82961380
455	49,16815478	9,84828658	505	49,16680721	9,83919010	555	49,16463542	9,82945314
456	49,16807754	9,84815572	506	49,16680861	9,83902005	556	49,16457148	9,82930402
457	49,16804545	9,84796617	507	49,16678472	9,83885499	557	49,16455325	9,82912337
458	49,16800542	9,84782062	508	49,16678064	9,83867727	558	49,16446730	9,82893889
459	49,16795128	9,84763824	509	49,16675612	9,83848252	559	49,16436606	9,82873187
460	49,16789625	9,84748872	510	49,16674703	9,83829800	560	49,16426622	9,82862332
461	49,16786663	9,84730300	511	49,16674260	9,83811885	561	49,16415336	9,82852398
462	49,16781765	9,84713164	512	49,16673297	9,83793092	562	49,16404172	9,82843314
463	49,16775595	9,84695314	513	49,16672134	9,83774555	563	49,16392621	9,82838708
464	49,16768635	9,84679718	514	49,16670106	9,83755617	564	49,16379849	9,82831100
465	49,16765532	9,84664021	515	49,16668030	9,83737442	565	49,16368342	9,82826316
466	49,16762960	9,84645040	516	49,16666730	9,83719094	566	49,16356050	9,82821290
467	49,16758912	9,84625370	517	49,16664753	9,83697087	567	49,16344022	9,82815755
468	49,16752450	9,84607192	518	49,16663122	9,83676733	568	49,16330395	9,82812133
469	49,16745605	9,84590738	519	49,16661682	9,83658039	569	49,16314820	9,82807433
470	49,16739595	9,84580305	520	49,16659182	9,83640231	570	49,16306375	9,82813122
471	49,16733000	9,84561087	521	49,16657799	9,83618486	571	49,16291497	9,82814778
472	49,16726829	9,84542861	522	49,16656311	9,83599244	572	49,16281950	9,82828429
473	49,16723530	9,84535391	523	49,16654843	9,83578003	573	49,16267505	9,82830547
474	49,16719666	9,84520276	524	49,16651642	9,83561068	574	49,16256041	9,82834957
475	49,16716180	9,84499116	525	49,16646604	9,83540908	575	49,16242397	9,82843586
476	49,16715372	9,84479222	526	49,16641327	9,83521649	576	49,16230121	9,82851628
477	49,16713247	9,84457807	527	49,16635410	9,83502301	577	49,16217909	9,82859133
478	49,16712749	9,84441509	528	49,16629969	9,83484918	578	49,16203228	9,82868588
479	49,16709514	9,84424773	529	49,16623827	9,83467252	579	49,16191336	9,82881382
480	49,16709685	9,84407318	530	49,16618855	9,83447308	580	49,16178177	9,82889413
481	49,16705186	9,84389129	531	49,16611836	9,83428804	581	49,16166503	9,82894316
482	49,16707340	9,84368191	532	49,16605023	9,83408063	582	49,16153387	9,82902048
483	49,16707987	9,84347033	533	49,16599418	9,83386758	583	49,16141214	9,82909642
484	49,16711478	9,84326833	534	49,16591846	9,83363936	584	49,16129874	9,82913304
485	49,16710793	9,84306411	535	49,16585322	9,83343539	585	49,16119706	9,82921610

Dati temporali del GPS

Tempo in s	Latitudine in gradi	Longitude in gradi	Tempo in s	Latitudine in gradi	Longitude in gradi	Tempo in s	Latitudine in gradi	Longitude in gradi
586	49,16108715	9,82926968	636	49,16163310	9,82690054	686	49,16078618	9,82225875
587	49,16100072	9,82937665	637	49,16148575	9,82694117	687	49,16077804	9,82206777
588	49,16090649	9,82954138	638	49,16136431	9,82696900	688	49,16074789	9,82189395
589	49,16080267	9,82958778	639	49,16123454	9,82700222	689	49,16069323	9,82174500
590	49,16070572	9,82970590	640	49,16110784	9,82703667	690	49,16063537	9,82159652
591	49,16063276	9,82980187	641	49,16098626	9,82708572	691	49,16059538	9,82147516
592	49,16054700	9,82994029	642	49,16087386	9,82712075	692	49,16058045	9,82132384
593	49,16044466	9,82999980	643	49,16075552	9,82715767	693	49,16056326	9,82115891
594	49,16033869	9,82999760	644	49,16064017	9,82721940	694	49,16055299	9,82101790
595	49,16026486	9,82993307	645	49,16052535	9,82728779	695	49,16054924	9,82084143
596	49,16023800	9,82981968	646	49,16039005	9,82734532	696	49,16056917	9,82068286
597	49,16027202	9,82969469	647	49,16027738	9,82739701	697	49,16061103	9,82051442
598	49,16035608	9,82961780	648	49,16017092	9,82742871	698	49,16065104	9,82040331
599	49,16046609	9,82954478	649	49,16010401	9,82741573	699	49,16068162	9,82023313
600	49,16053602	9,82946659	650	49,16001991	9,82737601	700	49,16071865	9,82006154
601	49,16057594	9,82937736	651	49,15992405	9,82728779	701	49,16078013	9,81990530
602	49,16063293	9,82927870	652	49,15986044	9,82715900	702	49,16084828	9,81972452
603	49,16073357	9,82921625	653	49,15982589	9,82704861	703	49,16085936	9,81952523
604	49,16082327	9,82912717	654	49,15983598	9,82692120	704	49,16083368	9,81933356
605	49,16088989	9,82900037	655	49,15988749	9,82682108	705	49,16078012	9,81912416
606	49,16101255	9,82886401	656	49,15993273	9,82668975	706	49,16073449	9,81891852
607	49,16110647	9,82876987	657	49,16001756	9,82655933	707	49,16065145	9,81881213
608	49,16116944	9,82861156	658	49,16010590	9,82643932	708	49,16056364	9,81871403
609	49,16126168	9,82846586	659	49,16018971	9,82630065	709	49,16045984	9,81863487
610	49,16134956	9,82836930	660	49,16027931	9,82617704	710	49,16034483	9,81859399
611	49,16142362	9,82826734	661	49,16038479	9,82604483	711	49,16018124	9,81858825
612	49,16151792	9,82815035	662	49,16049214	9,82592600	712	49,16007498	9,81854520
613	49,16162418	9,82801518	663	49,16060293	9,82580789	713	49,15997490	9,81843469
614	49,16172724	9,82788680	664	49,16068121	9,82567699	714	49,15993263	9,81831798
615	49,16182766	9,82776747	665	49,16077681	9,82555027	715	49,15993297	9,81813467
616	49,16193227	9,82767048	666	49,16085502	9,82541694	716	49,15987597	9,81797376
617	49,16204361	9,82757181	667	49,16093922	9,82531638	717	49,15984001	9,81780844
618	49,16213712	9,82749044	668	49,16103315	9,82516825	718	49,15984409	9,81767348
619	49,16222340	9,82739985	669	49,16108630	9,82505980	719	49,15984111	9,81752007
620	49,16234964	9,82728773	670	49,16116572	9,82495549	720	49,15981139	9,81734764
621	49,16244109	9,82719929	671	49,16119569	9,82476678	721	49,15980543	9,81717240
622	49,16247870	9,82710278	672	49,16123848	9,82457687	722	49,15986389	9,81696011
623	49,16255592	9,82701914	673	49,16125097	9,82440435	723	49,15985215	9,81676893
624	49,16260272	9,82691216	674	49,16122817	9,82424711	724	49,15983685	9,81650591
625	49,16261998	9,82679623	675	49,16117034	9,82405977	725	49,15986503	9,81631037
626	49,16259455	9,82668794	676	49,16117796	9,82389133	726	49,15988102	9,81611586
627	49,16252072	9,82660954	677	49,16114749	9,82372775	727	49,15990180	9,81588586
628	49,16241609	9,82665587	678	49,16113337	9,82355591	728	49,15991361	9,81567563
629	49,16232904	9,82668023	679	49,16109714	9,82339249	729	49,15988793	9,81542823
630	49,16223117	9,82673755	680	49,16105573	9,82322367	730	49,15993437	9,81524912
631	49,16214890	9,82678414	681	49,16102483	9,82306636	731	49,15995698	9,81506135
632	49,16204915	9,82680387	682	49,16098183	9,82289765	732	49,15996467	9,81486182
633	49,16194163	9,82681387	683	49,16092080	9,82272831	733	49,15996062	9,81465223
634	49,16185513	9,82682904	684	49,16082075	9,82260179	734	49,15998342	9,81439413
635	49,16174542	9,82685917	685	49,16079211	9,82245045	735	49,16000517	9,81414756

Dati temporali del GPS

Tempo in s	Latitudine in gradi	Longitude in gradi	Tempo in s	Latitudine in gradi	Longitude in gradi	Tempo in s	Latitudine in gradi	Longitude in gradi
736	49,16001091	9,81397266	786	49,15889235	9,80395430	836	49,15880538	9,79999743
737	49,16000624	9,81376767	787	49,15888483	9,80372033	837	49,15876047	9,80013726
738	49,16000883	9,81357017	788	49,15891203	9,80353066	838	49,15866022	9,80026604
739	49,15998865	9,81335609	789	49,15889410	9,80328344	839	49,15860266	9,80040405
740	49,16002252	9,81308827	790	49,15892791	9,80304903	840	49,15850799	9,80058157
741	49,16001443	9,81281535	791	49,15893208	9,80290042	841	49,15847422	9,80074974
742	49,16007077	9,81259880	792	49,15892798	9,80263714	842	49,15843538	9,80093266
743	49,16005241	9,81239035	793	49,15892080	9,80244081	843	49,15838704	9,80111342
744	49,16002382	9,81214118	794	49,15901494	9,80228685	844	49,15831921	9,80130395
745	49,16006491	9,81193847	795	49,15901279	9,80198462	845	49,15830706	9,80142278
746	49,16010995	9,81176532	796	49,15902749	9,80183222	846	49,15826619	9,80163086
747	49,16007938	9,81158626	797	49,15908521	9,80159606	847	49,15820256	9,80179096
748	49,16010353	9,81138233	798	49,15907570	9,80139214	848	49,15815628	9,80199365
749	49,16013304	9,81114039	799	49,15908693	9,80120555	849	49,15809132	9,80221982
750	49,16014668	9,81096466	800	49,15907309	9,80099253	850	49,15804624	9,80240513
751	49,16016654	9,81075701	801	49,15913853	9,80078751	851	49,15797528	9,80259997
752	49,16017306	9,81054530	802	49,15915096	9,80058267	852	49,15795017	9,80282428
753	49,16016105	9,81030110	803	49,15921063	9,80034168	853	49,15788582	9,80301907
754	49,16019067	9,81003670	804	49,15929407	9,80010402	854	49,15778665	9,80323277
755	49,16017426	9,80988701	805	49,15936562	9,79991194	855	49,15776007	9,80339990
756	49,16019082	9,80965856	806	49,15942671	9,79973389	856	49,15769134	9,80361024
757	49,16017510	9,80945305	807	49,15948893	9,79957452	857	49,15763951	9,80376380
758	49,16016501	9,80927793	808	49,15958623	9,79941016	858	49,15759096	9,80394150
759	49,16014294	9,80910551	809	49,15966726	9,79927957	859	49,15748750	9,80406925
760	49,16009019	9,80886368	810	49,15975042	9,79915622	860	49,15739325	9,80421540
761	49,16002462	9,80870257	811	49,15988691	9,79898470	861	49,15725139	9,80437556
762	49,15996076	9,80860780	812	49,15996518	9,79888062	862	49,15712719	9,80444561
763	49,15989327	9,80840332	813	49,15999088	9,79875377	863	49,15697249	9,80453077
764	49,15981635	9,80825024	814	49,16010128	9,79863001	864	49,15684298	9,80451272
765	49,15973288	9,80810221	815	49,16007195	9,79851126	865	49,15671386	9,80449498
766	49,15965231	9,80794990	816	49,16009935	9,79836896	866	49,15663649	9,80442450
767	49,15957457	9,80777895	817	49,16004444	9,79822797	867	49,15648780	9,80437557
768	49,15950744	9,80760854	818	49,16004189	9,79817097	868	49,15639976	9,80425918
769	49,15940868	9,80741790	819	49,15997194	9,79819216	869	49,15630712	9,80413312
770	49,15933680	9,80723174	820	49,15988174	9,79825830	870	49,15619925	9,80401618
771	49,15926440	9,80706226	821	49,15983095	9,79833469	871	49,15608856	9,80387885
772	49,15923684	9,80688962	822	49,15980989	9,79844840	872	49,15597923	9,80373178
773	49,15917686	9,80666590	823	49,15977664	9,79853184	873	49,15584632	9,80357172
774	49,15901857	9,80647610	824	49,15970831	9,79864850	874	49,15574722	9,80345064
775	49,15897225	9,80630042	825	49,15971518	9,79873666	875	49,15563970	9,80334071
776	49,15893267	9,80611388	826	49,15960258	9,79881699	876	49,15553534	9,80318860
777	49,15891360	9,80593209	827	49,15950355	9,79895077	877	49,15542448	9,80303909
778	49,15889101	9,80576254	828	49,15946054	9,79900836	878	49,15531197	9,80288448
779	49,15888996	9,80557445	829	49,15942943	9,79914572	879	49,15518543	9,80276276
780	49,15888890	9,80538688	830	49,15936768	9,79924512	880	49,15502524	9,80267131
781	49,15887936	9,80514258	831	49,15920779	9,79938879	881	49,15488409	9,80257433
782	49,15887925	9,80489955	832	49,15914458	9,79953056	882	49,15475553	9,80244595
783	49,15888334	9,80466966	833	49,15902990	9,79968915	883	49,15460679	9,80234882
784	49,15889717	9,80444567	834	49,15897666	9,79980982	884	49,15446151	9,80225686
785	49,15888132	9,80422148	835	49,15893466	9,79989072	885	49,15431167	9,80217492

Dati temporali del GPS

Tempo in s	Latitudine in gradi	Longitude in gradi	Tempo in s	Latitudine in gradi	Longitude in gradi	Tempo in s	Latitudine in gradi	Longitude in gradi
886	49,15416051	9,80207547	936	49,14739277	9,79592122	986	49,14069867	9,79067353
887	49,15400329	9,80198253	937	49,14727134	9,79576793	987	49,14058457	9,79050159
888	49,15384633	9,80191569	938	49,14715461	9,79561835	988	49,14047664	9,79033696
889	49,15369548	9,80181231	939	49,14704164	9,79547943	989	49,14037102	9,79014784
890	49,15355403	9,80171113	940	49,14692624	9,79532302	990	49,14027100	9,78997326
891	49,15341867	9,80158360	941	49,14681370	9,79520846	991	49,14016755	9,78976319
892	49,15327366	9,80149831	942	49,14669237	9,79509514	992	49,14005683	9,78959916
893	49,15313355	9,80140075	943	49,14657026	9,79492047	993	49,13993496	9,78944559
894	49,15297774	9,80131481	944	49,14646237	9,79477946	994	49,13981024	9,78924031
895	49,15284102	9,80123068	945	49,14634783	9,79464632	995	49,13969615	9,78903905
896	49,15269889	9,80111477	946	49,14621084	9,79458685	996	49,13957097	9,78890369
897	49,15255940	9,80099412	947	49,14608846	9,79450767	997	49,13944394	9,78876253
898	49,15240479	9,80090633	948	49,14594864	9,79442329	998	49,13933707	9,78858813
899	49,15226208	9,80081866	949	49,14578859	9,79436820	999	49,13923221	9,78843597
900	49,15211781	9,80073055	950	49,14565079	9,79430603	1 000	49,13911965	9,78826620
901	49,15197097	9,80061865	951	49,14550647	9,79429263	1 001	49,13900568	9,78811205
902	49,15181647	9,80053530	952	49,14535692	9,79426412	1 002	49,13889765	9,78792956
903	49,15167447	9,80044699	953	49,14521167	9,79422085	1 003	49,13879358	9,78779233
904	49,15154122	9,80034774	954	49,14506332	9,79419256	1 004	49,13868071	9,78765019
905	49,15140012	9,80027059	955	49,14490364	9,79412137	1 005	49,13858133	9,78751575
906	49,15126524	9,80017992	956	49,14476562	9,79402943	1 006	49,13848444	9,78733203
907	49,15112372	9,80006796	957	49,14462013	9,79392897	1 007	49,13838542	9,78716892
908	49,15098139	9,79994744	958	49,14444774	9,79389670	1 008	49,13830327	9,78699851
909	49,15084288	9,79985266	959	49,14431509	9,79383856	1 009	49,13821523	9,78683164
910	49,15071325	9,79973162	960	49,14418329	9,79371430	1 010	49,13813325	9,78665890
911	49,15058270	9,79962510	961	49,14404929	9,79359055	1 011	49,13806409	9,78646975
912	49,15049521	9,79943892	962	49,14390140	9,79350060	1 012	49,13799294	9,78630874
913	49,15033072	9,79934318	963	49,14374823	9,79341946	1 013	49,13794592	9,78610305
914	49,15022187	9,79920696	964	49,14360609	9,79332798	1 014	49,13786247	9,78595821
915	49,15011020	9,79905651	965	49,14345730	9,79322816	1 015	49,13779162	9,78578168
916	49,14997848	9,79894386	966	49,14331223	9,79314529	1 016	49,13773120	9,78558678
917	49,14986308	9,79878796	967	49,14316821	9,79304038	1 017	49,13766729	9,78542840
918	49,14973958	9,79863813	968	49,14302358	9,79296335	1 018	49,13753490	9,78530349
919	49,14957856	9,79852168	969	49,14288294	9,79284544	1 019	49,13750822	9,78509129
920	49,14946386	9,79831519	970	49,14273802	9,79273495	1 020	49,13745048	9,78489396
921	49,14929634	9,79819251	971	49,14259532	9,79265354	1 021	49,13738150	9,78472130
922	49,14915780	9,79804291	972	49,14244682	9,79256477	1 022	49,13730510	9,78457656
923	49,14902881	9,79790346	973	49,14230576	9,79243922	1 023	49,13724278	9,78443237
924	49,14886535	9,79778697	974	49,14215993	9,79235057	1 024	49,13717175	9,78421342
925	49,14873969	9,79764236	975	49,14202224	9,79225479	1 025	49,13709489	9,78403554
926	49,14863131	9,79747193	976	49,14192649	9,79207875	1 026	49,13703931	9,78381689
927	49,14849819	9,79734100	977	49,14179972	9,79196309	1 027	49,13700140	9,78361478
928	49,14836865	9,79718509	978	49,14164716	9,79187998	1 028	49,13694153	9,78337882
929	49,14823382	9,79702370	979	49,14152337	9,79174599	1 029	49,13689822	9,78315904
930	49,14811531	9,79685269	980	49,14140709	9,79160647	1 030	49,13684555	9,78293961
931	49,14799061	9,79668487	981	49,14128665	9,79146198	1 031	49,13679294	9,78270381
932	49,14787336	9,79652353	982	49,14116828	9,79130841	1 032	49,13674928	9,78247440
933	49,14775410	9,79636795	983	49,14103037	9,79113242	1 033	49,13669183	9,78226990
934	49,14762272	9,79622230	984	49,14092155	9,79097025	1 034	49,13663800	9,78202566
935	49,14751243	9,79608272	985	49,14080800	9,79082664	1 035	49,13658052	9,78180074

Dati temporali del GPS

Tempo in s	Latitudine in gradi	Longitude in gradi	Tempo in s	Latitudine in gradi	Longitude in gradi	Tempo in s	Latitudine in gradi	Longitude in gradi
1 036	49,13652359	9,78158813	1 086	49,13237913	9,77186124	1 136	49,12720202	9,76415611
1 037	49,13647947	9,78135692	1 087	49,13227624	9,77168292	1 137	49,12717431	9,76405517
1 038	49,13643193	9,78113757	1 088	49,13218045	9,77151153	1 138	49,12715310	9,76400894
1 039	49,13636008	9,78091356	1 089	49,13208228	9,77133325	1 139	49,12714505	9,76394355
1 040	49,13629968	9,78069485	1 090	49,13198790	9,77115243	1 140	49,12713606	9,76381917
1 041	49,13621995	9,78050998	1 091	49,13189183	9,77097281	1 141	49,12710891	9,76368810
1 042	49,13613128	9,78033386	1 092	49,13178720	9,77077683	1 142	49,12705169	9,76358603
1 043	49,13602818	9,78015563	1 093	49,13169570	9,77058490	1 143	49,12696985	9,76355563
1 044	49,13593536	9,77996641	1 094	49,13159339	9,77041845	1 144	49,12687853	9,76351535
1 045	49,13583280	9,77978002	1 095	49,13149268	9,77024202	1 145	49,12681082	9,76339414
1 046	49,13574731	9,77960036	1 096	49,13138599	9,77007172	1 146	49,12677317	9,76327472
1 047	49,13564847	9,77942682	1 097	49,13129115	9,76989711	1 147	49,12670209	9,76316134
1 048	49,13555817	9,77926100	1 098	49,13120155	9,76972372	1 148	49,12663933	9,76307381
1 049	49,13547452	9,77908658	1 099	49,13111122	9,76956212	1 149	49,12657362	9,76294058
1 050	49,13539362	9,77890582	1 100	49,13101670	9,76937624	1 150	49,12649802	9,76279694
1 051	49,13531475	9,77871068	1 101	49,13090207	9,76920756	1 151	49,12642993	9,76263027
1 052	49,13523905	9,77850565	1 102	49,13079375	9,76903183	1 152	49,12634734	9,76246702
1 053	49,13517694	9,77829862	1 103	49,13068759	9,76888584	1 153	49,12627563	9,76230542
1 054	49,13510990	9,77809244	1 104	49,13056436	9,76875534	1 154	49,12620135	9,76213046
1 055	49,13503504	9,77789148	1 105	49,13042806	9,76864412	1 155	49,12611796	9,76197678
1 056	49,13497000	9,77765499	1 106	49,13029815	9,76851974	1 156	49,12603907	9,76180560
1 057	49,13488720	9,77748434	1 107	49,13013759	9,76844733	1 157	49,12595415	9,76163320
1 058	49,13482504	9,77725539	1 108	49,13002645	9,76826645	1 158	49,12586651	9,76146722
1 059	49,13475156	9,77703190	1 109	49,12988229	9,76813832	1 159	49,12578485	9,76129232
1 060	49,13466991	9,77685150	1 110	49,12973357	9,76802424	1 160	49,12569323	9,76111964
1 061	49,13459520	9,77664974	1 111	49,12959049	9,76792029	1 161	49,12561198	9,76094173
1 062	49,13452200	9,77643674	1 112	49,12944065	9,76781473	1 162	49,12551523	9,76077996
1 063	49,13444370	9,77620129	1 113	49,12931015	9,76769953	1 163	49,12542455	9,76061364
1 064	49,13436178	9,77601753	1 114	49,12918471	9,76756392	1 164	49,12534291	9,76045175
1 065	49,13428168	9,77580349	1 115	49,12905110	9,76743174	1 165	49,12525486	9,76026965
1 066	49,13421430	9,77560027	1 116	49,12894839	9,76725925	1 166	49,12516897	9,76010355
1 067	49,13414580	9,77540292	1 117	49,12878289	9,76718948	1 167	49,12507717	9,75991681
1 068	49,13406986	9,77519907	1 118	49,12864582	9,76709963	1 168	49,12498352	9,75974392
1 069	49,13399055	9,77499504	1 119	49,12853180	9,76696809	1 169	49,12488234	9,75961961
1 070	49,13390806	9,77478725	1 120	49,12843684	9,76681918	1 170	49,12479035	9,75949408
1 071	49,13382582	9,77456714	1 121	49,12834665	9,76663899	1 171	49,12470157	9,75933948
1 072	49,13373660	9,77438755	1 122	49,12825740	9,76642251	1 172	49,12458457	9,75919548
1 073	49,13364916	9,77416689	1 123	49,12815849	9,76628677	1 173	49,12448210	9,75905937
1 074	49,13356180	9,77396461	1 124	49,12807734	9,76610801	1 174	49,12437645	9,75891215
1 075	49,13345671	9,77377640	1 125	49,12799718	9,76593932	1 175	49,12425987	9,75876587
1 076	49,13336198	9,77358596	1 126	49,12791257	9,76576368	1 176	49,12415033	9,75864271
1 077	49,13326798	9,77341127	1 127	49,12781551	9,76557861	1 177	49,12404618	9,75849438
1 078	49,13317682	9,77324079	1 128	49,12773149	9,76539092	1 178	49,12395414	9,75835741
1 079	49,13308155	9,77306847	1 129	49,12764251	9,76521032	1 179	49,12384023	9,75822172
1 080	49,13297509	9,77290215	1 130	49,12755571	9,76502764	1 180	49,12373080	9,75808131
1 081	49,13287564	9,77273156	1 131	49,12746874	9,76486914	1 181	49,12363370	9,75793769
1 082	49,13277658	9,77255914	1 132	49,12740122	9,76468792	1 182	49,12352817	9,75781223
1 083	49,13267476	9,77238448	1 133	49,12733136	9,76453430	1 183	49,12342307	9,75766034
1 084	49,13257620	9,77220414	1 134	49,12727230	9,76440029	1 184	49,12331949	9,75749597
1 085	49,13248044	9,77202391	1 135	49,12722798	9,76426752	1 185	49,12322403	9,75735102

Dati temporali del GPS

Tempo in s	Latitudine in gradi	Longitude in gradi	Tempo in s	Latitudine in gradi	Longitude in gradi	Tempo in s	Latitudine in gradi	Longitude in gradi
1 186	49,12311590	9,75721360	1 213	49,12031855	9,75329170	1 240	49,11991474	9,75252403
1 187	49,12301951	9,75705319	1 214	49,12026809	9,75316211	1 241	49,11992363	9,75253722
1 188	49,12290359	9,75691536	1 215	49,12021670	9,75300101	1 242	49,11992290	9,75253157
1 189	49,12279582	9,75678024	1 216	49,12016323	9,75285930	1 243	49,11992435	9,75251334
1 190	49,12268252	9,75663797	1 217	49,12011509	9,75275993	1 244	49,11991219	9,75249504
1 191	49,12253881	9,75651638	1 218	49,12006735	9,75269255	1 245	49,11991075	9,75247172
1 192	49,12242268	9,75635125	1 219	49,12003562	9,75265678	1 246	49,11991298	9,75247559
1 193	49,12230486	9,75618011	1 220	49,12002056	9,75261286	1 247	49,11991078	9,75249415
1 194	49,12217004	9,75604156	1 221	49,12002848	9,75259638	1 248	49,11991842	9,75251799
1 195	49,12207360	9,75588115	1 222	49,12004169	9,75258698	1 249	49,11993917	9,75252875
1 196	49,12194920	9,75575491	1 223	49,12003124	9,75255607	1 250	49,11995897	9,75252673
1 197	49,12184614	9,75562112	1 224	49,12001826	9,75252570	1 251	49,11996467	9,75250596
1 198	49,12173643	9,75544956	1 225	49,12000818	9,75251196	1 252	49,11995234	9,75249681
1 199	49,12162119	9,75527233	1 226	49,11999380	9,75248418	1 253	49,11993034	9,75247416
1 200	49,12151314	9,75512031	1 227	49,11993742	9,75247046	1 254	49,11993718	9,75246231
1 201	49,12138173	9,75496364	1 228	49,11989938	9,75248209	1 255	49,11994317	9,75245726
1 202	49,12128168	9,75482029	1 229	49,11986307	9,75248293	1 256	49,11995305	9,75245497
1 203	49,12116400	9,75469820	1 230	49,11985449	9,75246761	1 257	49,11996215	9,75245923
1 204	49,12105849	9,75455467	1 231	49,11987184	9,75245925	1 258	49,11996001	9,75246396
1 205	49,12098442	9,75441145	1 232	49,11989506	9,75248670	1 259	49,11997169	9,75248719
1 206	49,12089582	9,75425195	1 233	49,11989719	9,75248730	1 260	49,11996702	9,75248205
1 207	49,12080403	9,75412948	1 234	49,11992056	9,75247882	1 261	49,11996819	9,75247278
1 208	49,12071807	9,75398126	1 235	49,11994218	9,75249140	1 262	49,11996180	9,75245262
1 209	49,12061654	9,75381314	1 236	49,11994905	9,75249651	1 263	49,11995902	9,75245519
1 210	49,12053939	9,75368664	1 237	49,11993472	9,75247340	1 264	49,11994764	9,75244534
1 211	49,12045283	9,75357886	1 238	49,11990932	9,75248530			
1 212	49,12037781	9,75344755	1 239	49,11991158	9,75249184			

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT